

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

FOR TX

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 702 957

CATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION
HARVARD LAW LIBRARY

Omaggio

Avv. GIULIO BENELLI

I MINORENNI

NEI

DISCORSI DEI PUBBLICI MINISTERI

(Orfani – Delinquenti – Corrigendi)

BIBLIOTECA LUCCHINI
10694
N.° d' ord.

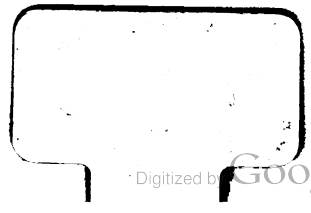
ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1903

HARVARD
LAW
LIBRARY

HD
ITA
987
BEN

Digitized by Google





Digitized by Google

I MINORENNI NEI DISCORSI DEI PUBBLICI MINISTERI

Digitized by Google

Digitized by Google

Avv. GIULIO BENELLI

I MINORENNI

NEI

DISCORSI DEI PUBBLICI MINISTERI

(Orfani – Delinquenti – Corrigendi)

ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1903

S
ITALY
ITA
987
BEN
Digitized by Google

Fr 54
B

Estratto dalla " Rivista di discipline carcerarie „
Anno XXVII, fasc. 7° e seguenti

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

Parte Prima

(ORFANI)

Anche quest'anno ho letto finora 50 relazioni statistiche sulla amministrazione della giustizia per l'anno 1901, desiderosissimo di rilevarne di quali e quanti studî fosse stata argomento la vitale questione della degenerazione morale dei minorenni, ma pur troppo ne provai un' amara delusione. Uno solo parlò estesamente dell' argomento, il signor procuratore del Re di Salerno.

Anche l'amico cav. Ferriani ne avrà parlato, e tutti sanno la competenza sua specialissima in materia, ma non mi venne fatto di poter avere la relazione sua.

So di qualche altro che ha trattato con discreta ampiezza l'argomento, ma non ho a tutt'oggi avute le relazioni, nè alcuna notizia precisa in proposito.

Corrisposero gentilmente finora alla mia richiesta 50 pubblici ministeri. Di questi, 17 non accennarono affatto ai minorenni, gli altri ne trattarono per lo più in via sommaria, come per accenno obbligatorio di statistica giudiziaria, e non altro. I fallimenti, i giudizî di espropriazione, che rappresentano assieme le vicende dello stato economico delle popolazioni; il gratuito patrocinio, ed altri argomenti, sono obbligatorî per i discorsi inaugurali; ma, se pure obbligatorio è il parlare del servizio pupillare, delle separazioni fra conjugi, ecc. perchè non rendere tassativamente obbligatorio il parlare della degenerazione morale dei minorenni, e lo studiare le cause determinanti la deliquenza precoce, proponendone i rimedî, abbandonando le

Digitized by Google

solite vacue affermazioni, le solite infeconde volate rettoriche, e le solite panacee da empiristi e da illusi?

Perchè, mentre tanti hanno parlato degli infortunî sul lavoro, dei *probi viri*, dell'ufficio del lavoro, dei contratti agrarî, degli scioperi, e di altri temi di legislazione sociale, pochi hanno pensato alla degenerazione progressiva della giovinezza che prepara alla società generazioni di spostati, di traviati, di delinquenti? Non pare forse questo alla Commissione per la statistica giudiziaria argomento vitale, così che non solo debba proporsi ma imporsi ai pubblici ministeri, disciplinandolo però in questionarî pensati e bene ordinati, così da averne responsi uniformi da poter essere proficuamente coordinati e studiati dal legislatore?

A Mantova di 260 imputati che comparvero davanti al tribunale nel 1900, erano 86 i minorenni. Nel 1901, le denuncie superarono di 233 quelle dell'anno precedente. Tutti i pubblici ministeri danno l'allarme per l'accrescersi rapido, progressivo della deliquenza precoce. Che cosa più si attende?

Hanno ragione di continuare ad essere i discorsi inaugurali, se, invece di raccogliere il frutto dello studio paziente dei più distinti operai della giustizia militante, provetti per quotidiana esperienza, invece di rilevare le necessità civili, di segnalare le piaghe sociali e di rappresentare al legislatore se e quali modificazioni giovasse apportare alle leggi esistenti, e se quali nuove leggi fosse necessario escogitare, e fornire così larga messe di meditazioni ai cultori delle scienze sociali, dobbiamo, come dice un procuratore del Re, « ai primordi di ogni anno giuridico ancora ascoltare la voce di 191 oratori della legge, addetti ad altrettanti uffici giudiziarî dell'Italia nostra, i quali, più che della nuda esposizione delle cifre, dei lavori compiuti, si occupano dei più svariati argomenti *in jure condito* ed *in jure condendo,* emettendo su di essi i più disparati pareri, trattando di materie trite e ritrite, gli uni ripetendo le ragioni già addotte dagli altri, e scemando così la serietà e l'importanza dei loro discorsi inaugurali, in proporzione del continuo aumento del disagio e delle difficoltà che essi provano nel pronunciarli? ».

Digitized by Google

Il servizio pupillare, che mira a completare la personalità giuridica dei minori, procede irregolarmente quasi ovunque.

Nel corso delle pratiche da me fatte d'ufficio per la costituzione della tutela per gli alunni dell'istituto che ne erano privi e per il controllo delle gestioni dei tutori, ho trovato da accertare qualche responsabilità penale di tutori disonesti dilapidatori del poco patrimonio dei poveri orfani, e mancanza di tutela agli orfani poveri, o tutela irrisoria affidata ad inetti e trascurati. Nessuna convocazione familiare durante la tutela, se non a richiesta delle parti.

Confrontando i rilievi fatti quest'anno dai pubblici ministeri sugli inconvenienti che affliggono detto servizio così importante, così vitale quanto altrettanto trascurato, ho trovato che lo stato delle cose anzichè migliorare ha peggiorato.

I consigli di famiglia dispensano con troppa facilità il tutore dall'obbligo della cauzione, ed è invalsa la consuetudine nei tribunali, cui spetta l'omologazione, di far sempre luogo a questo provvedimento, nella falsa persuasione essere compito del magistrato solo ed esclusivo di esaminare se la deliberazione sia regolare nella forma, risiedendo unicamente nei consigli di famiglia la competenza sull'interesse patrimoniale del minore. Tante volte poi si omise persino di richiedere l'omologazione del tribunale.

Poca e disordinata sorveglianza viene praticata sull'andamento del patrimonio minorile, e nessuna mai sull'avviamento educativo dei minori.

I tutori non rendono quasi affatto il conto annuale della loro gestione, e taluni lo rendono verbalmente nei casi che siano obbligati a farlo, e di questo va fatta colpa ai signori pretori che non tengono regolarmente i registri prescritti.

Si sa che in ciascuna pretura deve essere tenuto il registro della tutela (articolo 343 del Codice Civile), pel quale il tutore deve nel termine di 15 giorni dall'assunzione della tutela, farne ispezioni a sensi dell'articolo 344, salvo sia ordinata d'ufficio dal pretore stesso. La tenuta di questi registri è affidata al pretore, che a fin d'anno deve fare rapporto al procuratore del Re circa i provvedimenti presi per far osservare la legge.

Digitized by Google

Invece, con la relazione precedente, il procuratore generale di Macerata diceva che, avendo richiamati detti registri, li trovò « scritti di carattere fresco ed uniforme e con annotazioni vaghe ed incerte. La stessa notizia è confermata da altri che riscontrarono nei registri abrasioni, omissioni di firme, ed aggiungono poi come pochissimi pretori siano ricorsi per confronti ad un'altra fonte di notizie che può derivarsi dai prospetti che devonsi trovare presso i ricevitori del registro (giusta gli articoli 114 del R. decreto 15 novembre 1865, nn. 2602 e 118, del R. decreto del 13 settembre 1874, n. 2076) ; da far credere fossero stati compilati al momento della richiesta ». Ed aggiungeva che egli non aveva creduto mai che i pretori si fossero curati di fare il confronto fra le denuncie di morte delle persone che lasciano figli minorenni, con le denuncie che loro si dovevano fare, come prescrisse il Ministero di grazia e giustizia con la circolare 17 aprile 1884 riguardante la osservanza delle disposizioni sui consigli di famiglia e di tutela.

Quando vi era tutela testamentaria, non si è curata la nomina del protutore, affinchè la rappresentanza rimanesse completa, ed anche nei casi di tutela dotiva, non si è pensato alla nomina del protutore, che per legge deve essere contemporanea.

Il codice, se ha disposizioni provvide per quanto riguarda la conservazione e l'incremento del patrimonio minorile, non ne ha alcuna per quanto concerne l'educazione e l'istruzione della persona del minore, specie se si tratta di esposti. Questi sono destinati quasi sempre ad essere sfruttati dai loro allevatori presso dei quali ordinariamente rimangono anche dopo cessata la tutela dell'ospizio a cui appartengono, quando non siano destinati a popolare le carceri, che troppo di sovente per loro si aprono (pubblico ministero di Piacenza).

Mentre la legge raccomanda di non affidare più tutele ad unica persona, per i figli illegittimi fa un trattamento diverso, esigendo che le congregazioni di carità esercitino l'autorità tutoria sopra centinaia di bambini, disseminati a distanze grandissime (Ascoli).

L'obbligo della cauzione da anni non si applica, e le rare

Digitized by Google

rese dei conti, se presentate, con eccessiva accondiscendenza dei consulenti sono spesso approvate (Verona).

Non si osserva la disposizione che obbliga le congregazioni di carità ad assumere provvisoriamente la cura dei minorenni poveri ed abbandonati, ed a promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziarî per la tutela di essi (Vallo della Lucania).

Pei minori con censo i parenti fanno a gara per assumere il servizio di tutore, mentre per quelli senza censo si accampano mille scuse per essere esonerati. Se costretto per legge, il tutore non vi presta interesse.

Pei minori con tenue censo la perdita dei genitori è causa di liquidazione del loro tenue patrimonio, perchè, dovendosi gli atti d'amministrazione redigere in carta da bollo, occorrono rilevanti spese, e non rispondenti all'esiguo patrimonio, le quali, con le esigenze del fisco pei diritti di successione, potentemente concorrono a diminuire l'eredità, così che poco o nulla rimane, (Piacenza, corte d'appello di Parma, ecc.)

Sommamente rare furono le convocazioni preventive delle assemblee familiari, quando la madre vedova investita della patria potestà passava a seconde nozze, per discutere sulla convenienza o meno di conservarle l'educazione e l'amministrazione. I minori rimasero così con un' irregolare rappresentanza. Quasi per consuetudine, anzi, la madre venne riconfermata.

Quando trattasi di contrattazioni anche minime, oltre a formale deliberazione del consiglio di famiglia, è richiesta l'autorizzazione speciale del tribunale, previo (a pena di nullità) il parere del pubblico ministero.

Quando il tutore espone il minorenne in liti pregiudizievoli, queste cautele non sono richieste. Pare strano si sia trovato il bisogno di altri consulenti, che in generale non hanno cognizioni superiori a quelle del pretore, ed il cui voto non è talvolta affatto disinteressato, e non si spiega questa diffidenza negli affari di volontaria giurisdizione verso i pretori, quando negli affari contenziosi di loro competenza pronunciano sempre come giudici singoli.

Digitized by Google

Si trova soverchia la complicazione dell'istituto pupillare, nel quale, in tanto frazionamento di responsabilità, si finisce in pratica per non averne una, su cui seriamente contare.

Si lamenta da quasi tutti i pubblici ministeri che il servizio di tutela dei minori diseredati dalla fortuna non sia trattato con l'interesse dovuto. Noto fra questi quelli di Salerno, Camerino, Pesaro, Lodi, Mondovì, Modica, Savona, Reggio Emilia, Salò, Alessandria, Fermo, ecc. E la preoccupazione dominante in tutti, è quella di convincere i pretori che il precetto della legge non è solo dovere di ufficio, ma anche sentimento di umanità, perchè il cuore si stringe solo all'accenno della pietosa sembianza dell'orfanello; perchè ha diritto ad essere protetto, e di pretendere almeno la carità di una pietosa carezza, in luogo della gioia del sorriso materno che mai vide; perchè il loro abbandono, oltre il danno loro, reca un danno sociale.

Vi sono procuratori del Re che, più che eccitamenti, hanno parole vivaci sulla trascuratezza con la quale procede il servizio.

Dice il procuratore del Re di Benevento:

« Un lamento però mi esce dall'animo, un lamento di dolore per il modo come procede la prevenzione mediante i consigli di famiglia e di tutela. I minorenni derelitti, ai quali è toccata nella vita la maggiore delle sciagure, quella di perdere i genitori, hanno bisogno di chi li allontani dalla scuola delle sregolatezze, preparando all'educazione il loro cuore, che con facilità massima è disposto ad aprirsi al male. Quanti invece son caduti nella colpa per l'incuria dei consigli!... E chi può assicurarci quanti di quegli oziosi, che o sulle vie della città o nelle campagne o nelle bettole passano la giornata e gran parte della notte a giuocare, bestemmiando i santi, i vivi ed i morti, non saran caduti nel vizio per desidia dei tutori? ».

Ed il procuratore del Re di Spoleto dice:

« Una nota comune a tutte le preture, grandi e piccole, poco o molto importanti, è la scarseggiante cura delle tutele. Qui non sono io soltanto l'incontentabile, e perciò di questo soltanto faccio menzione, rassicurato e autorizzato dai ripetuti decreti di questo collegio, che più e più volte hanno biasimato adunanze consiliari illegalmente costituite e deliberazioni irregolarmente

Digitized by Google

prese. In omaggio a quei decreti, stimai necessario richiamare, con una particolareggiata circolare, alla memoria e all'attenzione dei signori pretori le norme stabilite dalla legge, che non tutte sembra fosser sempre loro presenti, e l'importanza di questo delicato servizio, che è affidato alla loro coscienza ».

Il procuratore del Re di Cremona dice:

« Non posso a meno di far vive raccomandazioni ai signori pretori, perchè in questo importante ramo di servizio spieghino tutto lo zelo che la legge si attende da loro, perchè prendano a cuore gli interessi de' loro pupilli, di questi poveri disgraziati che ebbero la suprema sventura di perdere anzi tempo chi aveva data loro la vita; sì che essi fin da fanciulli si convincano, per le paterne cure del pretore, che lo Stato si dà uguale pensiero di loro, come di tutti i suoi figli, e si allontani il pericolo che invece, cresciuti tristi e malvagi pel deplorevole abbandono in cui fossero stati lasciati, abbiano un giorno, nell'angoscia e nella disperazione, a maledire la patria da cui trassero i natali, la società in mezzo alla quale sono vissuti ».

Il procuratore del Re di Modica dice:

« Non dimentichino mai che questo importante servizio ha forti ed indissolubili legami coi più gravi ed ardui problemi politici e sociali.

Non dimentichino che quelle tenere esistenze, che la società abbandona o trascura, che crescono fra gli stenti ed i disagi della vita, oppresse dai più impellenti bisogni, tormentate dalla fame, abbandonate a sè stesse e travolte nell'ozio, fin dai loro primi anni, esordiscono col diventare turpe ed inconscio strumento della cupidigia e nequizia altrui, e finiscono più tardi per convertirsi in nemici implacabili di quella stessa società, che per sentimento di reazione e di dispetto odiano con intensità di forza, pari al disprezzo con cui furono trattate ».

Il procuratore del Re di Girgenti, cav. Spano, francamente dice:

« Nel corso del 1901 presso le preture del circondario furono istituite 298 assemblee pupillari, cioè 134 familiari e 164 tutelari, e si ebbero 239 convocazioni. Tali cifre sono inferiori a quelle del precedente anno; e ciò mi addolora, perchè mi fa argomentare che non tutti i pretori comprendono *o vogliono*

Digitized by Google

comprendere l'importanza del santissimo ufficio, che la legge affida loro, qual'è quello di giudice pupillare, poco curandosi di tutti i severi richiami di questa procura del Re e delle molteplici raccomandazioni ed esortazioni del Ministero. Se la trascuranza di quei pretori, che stanno a capo di mandamenti, dove il lavoro è rilevante, potrà avere in certo qual modo il beneficio delle circostanze attenuanti, riesce imperdonabile addirittura la colpa di quegli uffici, che, pur avendo poco lavoro da compiere, *non vogliono* eseguire con zelo e con salda costanza tutto ciò, che la provvida legge ordina in proposito.

La società in tutti i tempi ha avuto sempre un numero notevole di esseri deboli; se coloro, cui rende tali il tramonto dell'età, meritano aiuto ed assistenza, coloro, cui fa deboli l'immaturità delle forze fisiche e morali, richiedono una più assidua e amorevole cura dei parenti, della potestà sociale e della privata iniziativa.

Non si nasce nè cattivi nè virtuosi; il carattere si forma nell'età giovanile, e se sarà cattivo, più tardi riuscirà assai difficile, se non impossibile, di correggerlo. Educare i fanciulli, guidarli sulla via dell'onestà e del lavoro, proteggerli ove faccia d'uopo, costituisce il mezzo più proficuo per prevenire i vizî e i delitti, costituisce la cura preventiva della deliquenza.

Di qui la necessità del retto e costante esercizio degli istituti tutorî, affidato alla giurisdizione del pretore, e non è parola che basti per deplorare la trascuranza persistente della legge, che inculca la costituzione e le convocazioni dei consigli di famiglia e di tutela, trascuranza osservata pur troppo in tutte le parti del Regno ».

Ed il procuratore del Re di Lucca dice assolutamente che « si fa presto a dirlo, ma non è cosa da prendersi a gabbo, il raccogliere dettagliatissime notizie sopra parecchie centinaia di tutele, conoscere i nomi, la età, il sesso, la possidenza, la condizione dei moltissimi minori, sapere se vi fu aumento o diminuzione nel loro patrimonio, accertare, tutela per tutela, se furono osservate le molteplici formalità di legge. Per far tuttociò, e per farlo con esattezza e precisione, occorrerebbe molto tempo, molto studio e lunga osservazione. Ma quando, invece,

Digitized by Google

di ciò si abbia difetto, e quel lavoro debba farsi a strappi e bocconi, e, come suol dirsi, a tempo avanzato, nulla si conclude, ed il più delle volte va ad approdarsi a risultati incerti ed erronei, e talora addirittura falsi.

L'istituto della tutela, lo dissi altra volta, ed oggi lo ripeto, disciplinato come ora è, non va, perchè i pretori ed i procuratori del Re, cui è affidato, mancano di tempo per utilmente dedicarvisi ».

Il procuratore del Re di Sciacca dice senza reticenza: « L'istituto della tutela come funziona nel nostro paese è eloquentemente spiegato dalle continue circolari, normali e voti che emanano specialmente dalla benemerita Commissione di statistica; è inutile, quando un edificio non ha solide fondamenta, i puntelli ed i rinforzi a nulla giovano ».

Circa l'efficacia delle norme di leggi che regolano la tutela, disparati sono i pareri.

Il procuratore del Re di Siracusa dice che « l'istituto della tutela giuridica, come da noi funziona, non è atto a produrre quei benefici risultali che potrebbero ripromettersi dalla tutela sociale, che non esiste quasi affatto presso di noi ».

Il procuratore del Re di Chieti invece dice:

« A coloro che, a ragione o a torto, credono che le disposizioni della soggetta materia meritino qualche modifica, io ricordo il precetto che nessun miglior mezzo esiste per dimostrare la necessità di una riforma, quanto la più scrupolosa osservanza della legge che si vuol riformare. Valga ciò principalmente di avviso a quei pretori, i quali tollerano il non intervento delle persone chiamate a far parte de' consigli di famiglia, senza applicar loro alcuna pena pecuniaria, come per legge dovrebbero, e passano sopra ad altri inadempimenti tassativamente prescritti ».

Ed il procuratore del Re di Grosseto conferma che « lo istituto della tutela, come è aperto dalla nostra legge, può bastare al bisogno, nè occorre escogitare altri sistemi per venire in soccorso dei minori ».

Rare sono le voci che concordano però in questa conclusione ottimista. Moltissimi, invece, i rimedî che i pubblici ministeri

Digitized by Google

propongono, affinchè detto importante servizio che, ad onta degli eccitamenti ministeriali non procede bene, subisca razionali riforme.

Molti, a seconda del voto espresso da una sezione del IV Congresso giuridico tenuto in Napoli, chiedono l'accentramento in un giudice unico, speciale, inamovibile, da chiamarsi giudice popolare, i poteri oggi sparsi tra il pretore ed il consiglio di famiglia. Si ritornerebbe al sistema adottato nel 1875 in Germania e al *Prætor tutelaris* creato in Roma da Marco Aurelio e alle *procuratie* veneziane.

Altri domandano:

educazione gratuita a spese dello Stato dei minorenni orfani poveri;

un censimento dei minori orfani da porsi a raffronto coi registri delle tutele esistenti (procuratore di Piacenza). Il signor procuratore del Re di Chiavari lo tentò con l'invio di speciali moduli ai sindaci, perchè in tutte le scuole elementari del circondario si facessero ricerche se vi fossero orfani non provveduti di rappresentanza legale. Il risultato fu che ne furono rintracciati non pochi, pei quali fu provocata la costituzione della tutela, senza contarne 250 di età inferiore ai 12 anni, senza tutore, perchè figli di ignoti, affidati dagli ospizî a famiglie diverse;

imporre ai pretori relazioni trimestrali sull'andamento generale della tutela;

sanzione penale all'articolo 250 del codice civile per gli ufficiali di stato civile che omettono le denuncie. Manca invece detta sanzione, anche all'articolo 113 dell'ordinamento dello stato civile. È una sanzione tanto necessaria, in quanto possono talora mancare o per morte loro o per illegittimità di nascita del minore, i congiunti, ed allora il silenzio dell'ufficiale dello stato civile può essere sommamente dannoso, e quindi sommamente utile la sanzione penale. La quale tuttavia dovrebbe colpire anche i congiunti che omettessero tale dovere, poichè l'obbligo del rifacimento dei danni in solido è provvedimento di molto dubbia opportunità, sia per la difficoltà nell'apprezzamento giusto dei danni materiali, sia per la possibilità che la sua applicazione getti fra i congiunti il seme di potenti discordie.

Digitized by Google

Riprendiamo le serie di provvedimenti proposti. I procuratori del Re di Chiavari e Camerino propongono un registro statistico giornaliero da controllarsi dalle procure, mercè l'introduzione di un casellario tutelare, comprendendovi anche gli interdetti e gli inabilitati.

Altri propongono:

riduzione del numero dei consulenti (Salerno);

destinazione obbligatoria del giorno festivo per le convocazioni (Alessandria);

delegazione stabile delle convocazioni ai conciliatori, cui si potrebbe affidare una più diretta ingerenza nelle tutele (Salerno);

sorveglianza severa sulle congregazioni di carità, che di tutto si occupano, fuorchè di vera beneficenza (Vallo di Lucania);

sostitutivo penale all'ammenda contro consulenti che non ottemperano alla chiamata, perchè, trattandosi in genere di persone povere, tale sanzione rimane ineseguibile, con poco prestigio dell'autorità tutoria (Ferrara);

autorizzazione al pubblico ministero di iniziare il procedimento e promovere una rappresentanza speciale dei minori e degli incapaci che ne siano sprovvisti, nei delitti perseguibili a querela di parte, e commessi in loro danno (Mondovì);

obbligo espresso ai pretori di vegliare, sotto la loro responsabilità, sulla sostanza e sulle persone dei minori del rispettivo mandamento, e di informare d'ogni cosa il procuratore del Re, cui spetta, secondo l'articolo 271 del codice civile, di proporre la domanda di rimozione dei tutori colpevoli di infedeltà e di trascuratezza (Alessandria);

maggiore facoltà ai pretori, concedendo più ampî poteri e mezzi più idonei alla tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti o non ricoverati, per sottrarli alle cattive conseguenze dell'abbandono (Parma);

partendo dal concetto che nessuno meglio del pretore e dei membri del consiglio possono essere in grado di conoscere le condizioni di onestà e solvibilità del tutore ed apprezzare così l'opportunità o meno di dispensarlo dalla cauzione, togliere l'obbligo di cui all'articolo 292 del codice civile, riflettente la omo-

Digitized by Google

logazione, per parte del tribunale, delle deliberazioni concernenti la dispensa del tutore dalla cauzione (Savona);

esenzione delle tutele di esiguo patrimonio da ogni spesa d'ordine fiscale (Savona, Siracusa, Salerno, ecc. ecc). Infatti, rappresentando la tutela la continuazione della patria potestà, anche riguardo all'amministrazione patrimoniale, gli atti relativi dovrebbero, come quelli di amministrazione privata, essere redatti in carta libera ed esenti da formalità di registro, e spogliati dall'eccessivo formalismo e da qualsiasi carattere fiscale;

tassa progressiva sulla successione ereditaria.

Riassumendo, l'istituzione della tutela, così come è regolata ora, non risponde allo scopo per cui fu creata. Più che alla educazione del minore, si è pensato a provvedere alla cura dei beni, limitando l'ingerenza dei pretori a semplici atti di ordinaria amministrazione, mettendogli al fianco inetti ed incompetenti, che, più che facilitare, inceppano la sua azione, convinti che l'istituzione della tutela non sia destinata che ai minorenni possidenti. L'indole agricola di certe popolazioni, l'abitudine di emigrare, l'ignoranza, l'abitudine in certe borgate di costumi patriarcali di raccogliere dai vicini o dai congiunti gli orfani sgraziati e tenerli senza alcuna forma legale di cessione in tutela, crea un numero grande di minorenni senza tutela legale.

Solo viene questa costituita quando essi devono compiere atti pei quali occorre legale rappresentanza, come è intavolare una lite, o rispondervi, o pagare un debito alienando un capitale, od avere il consenso matrimoniale ecc. Questa condizione di cose esige d'urgenza un provvedimento. Le leggi possono migliorarla se inspirate al pensiero di coordinare il rigore dei principî alle necessità pratiche, almeno finchè venga il giorno in cui potranno essere supplite dai costumi.

Ma è specialmente il paese che deve accorrere alla tutela di sè stesso. I fanciulli sono l'uomo nel suo avvenire, sono la speranza della famiglia e della patria, sono direi quasi, il genere umano che rinasce (Trani.)

Ma con quanta leggerezza in Italia invece si disimpegnino i servizi più delicati e più importanti, salvo poi imprecare alla

Digitized by Google

imperfezione delle leggi, ce lo prova il procuratore del Re di Acqui con la narrazione di un fatto, che costituirebbe un ameno *per finire*, se non facesse arrossire di vergogna. Egli dice:

« Non posso tacermi, o signori, di segnalarvi al proposito un fatto abbastanza strano ed originale. — In un Comune nostro, ove il segretario recasi di tratto in tratto, si usa segnalare le nascite o le morti scrivendone la notizia *sull'uscio dell'Ufficio comunale!*

« Succede ancora, o meglio dirò è successo, che in un Comune, pur residenza del segretario, chi riceve gli atti dello stato civile, scrive le dichiarazioni sui relativi registri, è la moglie del segretario. — È pure accaduto che dichiaranti nascite (nei Comuni dove il segretario accede di tratto in tratto) trovato il sindaco intento ad altre sue particolari occupazioni, questi ricevesse le notizie, e le annotasse su di un pezzo di carta, pur che fosse, al fine di consegnarlo al segretario alla sua venuta, ma invece dimenticasse nella tasca il pezzetto di carta, o, in distrazione, lo distruggesse; e così accadde che non si registrarono gli atti relativi sugli appositi libri! ».

Ma si obietterà che queste irregolarità possono emergere facilmente dal prescritto controllo per parte dell'Autorità competente; risponderò con le parole del procuratore del Re di Napoli, il quale dice che: « meno rare eccezioni, le verifiche periodiche agli atti dello stato civile sono, d'ordinario, ritenute come una delle tante noiose formalità, cui non si dà importanza di sorta, lasciando spesso allo stesso segretario comunale l'incarico di riempire quei soliti moduli, dove è stampato di essersi visto e verificato tutto quello che non si è nè visto e molto meno verificato. Tacita, ma flagrante rivelazione di questa strana inversione di parti, qualche verbale di verifica, che mi è venuto fra mano, firmato addirittura dall'ufficiale dello stato civile, col visto modesto e pudibondo del pretore ».

Ed un altro regio procuratore, sull'azione vigilante e provvida dei pretori, narra questo fatto veramente edificante:

« Un illustre magistrato che, non son molti anni, era a capo di una procura generale, ed oggi meritamente tiene il primo posto nella gerarchia, indotto anche dalla gentilezza e nobiltà

Digitized by Google

dei suoi sentimenti, si adoperò con singolare interesse affinchè nessun minorenne restasse senza il suo legale rappresentante.

« Vi fu un pretore che non si lasciò sfuggire questa propizia occasione per distinguersi, e in un solo anno costituì circa duecento consigli di tutela. Nei discorsi inaugurali, il procuratore generale e il procuratore del Re fecero a gara a lodare lo zelo, l'attività e la filantropia di quel giovane magistrato, e le lodi officiali gli valsero come titolo ad affrettare la promozione. Ebbene, signori, quel pretore, proclamato tanto benemerito, aveva fatto men che niente nell'interesse dei minorenni. Richiese i nomi di tutti i projetti, ancora minorenni, dimessi dall'ospizio: a ciascun nome ne aggiunse altri quattro, giusta le norme dell'art. 261 del codice civile, e così i consigli di tutela furono costituiti. Nessuno di quei pupilli seppe mai che vi fosse un consiglio costituito apposta per lui; nessuno di quei consulenti seppe di formarne parte; ma le apparenze furono salvate e non occorreva perciò occuparsi della sostanza ».

Il che porterebbe a concludere che la più importante funzione sociale si trasforma di fatto in una « finzione sociale », per l'incuria di chi non è o non sa essere all'altezza del grande apostolato che gli è affidato; e, quello che più sconforta, che nessun miglioramento si è apportato a tale importante servizio, ad onta dei continui incitamenti ministeriali, e delle circolari minaccianti provvedimenti disciplinari.

Le leggi e le pratiche relative alle cose dei pupilli, sono uno dei più grandi misuratori della moralità delle nazioni, e dei progressi dell'incivilimento (Forti. Ist. Diritto civile). Ora, queste leggi e queste pratiche furono in Italia sempre trascurate.

Anni sono (Bollettino grazia e giustizia 1886, n. 44), i pubblici ministeri erano stati invitati, con apposita circolare, a dare una relazione sul modo come funzionava l'istituto della tutela, tenendo conto specialmente del numero dei consigli di famiglia istituiti, delle loro convocazioni a istanza della parte o d'ufficio, nonchè dei provvedimenti che per avventura si fossero presi contro le persone responsabili, a termini dell'art. 250 del codice civile.

Il procuratore generale del Re in Trani allora diceva che

Digitized by Google

le notizie fornite in tutto il Regno erano, meno rare eccezioni, di una desolante eloquenza, e tutti i pubblici ministeri affermavano essere risultato evidente che un' enorme quantità di fanciulli era e rimaneva abbandonata negli anni in cui crudeli seduzioni sorridevano alla bellezza ed alla innocenza, senza trovare nella società il conforto di chi additasse loro il sentiero della virtù e dell'amore, ed il procuratore generale del Re in Roma diceva che il codice nostro si era inspirato in materia di tutela ad un grande ottimismo, supponendo che un'assemblea di parenti e di amici non potesse a meno d'essere zelante, interessata al benessere morale ed economico del tutelato; ma che la realtà però era ben diversa, poichè la esperienza della vita, e forse più ancora la pratica, ci insegnava che, se pure questi parenti non cercavano di avvantaggiare loro stessi e non erano disonesti, raramente avveniva che fossero zelanti, che circondassero d'amorevoli cure il tutelato, che ne amministrassero i beni con intelligenza ed amore: ed il procuratore del Re della stessa città lamentava l' inefficacia delle nostre istituzioni pupillari, e giudicava il vigente sistema nè pronto nè semplice, che non proteggeva i poveri, che non conciliava i diritti domestici coi diritti sociali, che non dava al magistrato la iniziativa necessaria. E credo egli stesso appunto aggiungesse che la personalità giuridico-economica del pupillo era disconosciuta, che si era creato un antagonismo tra la legge civile e la penale circa alla di lui capacità, e che la giustizia, ancella della finanza, cedeva il passo al più inopportuno fiscalismo. Questo concetto fu ribadito da altri procuratori del Re. Non rammento bene, ma credo fosse lo stesso procuratore generale del Re di Trani, il quale affermava appunto che vi erano minorenni mediocremente agiati, pei quali la tutela non era che la legale liquidazione dello scarso patrimonio, una specie « d'espropriazione forzata senza diritto ad indennità ». Dopo la grave falcidia della tassa di successione, il poco che rimaneva era destinato a venire assorbito dalle spese di amministrazione. E sul proposito notava l' antinomia, l' antagonismo tra la legge civile e quelle finanziarie.

La prima, infatti, nel santo fine di garantire gli interessi dei

Digitized by Google

minori, arricchiva l'istituto della tutela di tante formalità, dalla costituzione del consiglio di famiglia fino al rendiconto, imponendo tante condizioni, talora in verità superflue, per le quali, secondo il concetto del legislatore, si avrebbe potuto con sicurezza ritenere il minore al sicuro da ogni possibile frode. Le leggi fiscali, trovate tutte queste formalità e queste condizioni, il cui adempimento doveva risultare da un atto, da un documento legale, senza curarsi come e perchè fossero state prescritte, a ciascun atto aveva applicato una tassa; di modo che quello stesso documento, per la contraddittorietà tra le due leggi, la civile e la fiscale, adempiva contemporaneamente a due funzioni: quella di garentire l' integrità del patrimonio del minore, e l'altra di alleggerirlo di quel patrimonio. Al termine della tutela, egli si trovava senza un quattrino, ma confortato da parecchi fascicoli di carta, debitamente bollata e registrata, dai quali poteva rilevare che le cose erano andate bene, che non era stato defraudato di un centesimo, ma che nemmeno un centesimo gli era sopravanzato.

Pei poveri, le formalità di legge nulla costavano e nulla costano ora, ma a nulla giovano. Essi han bisogno della tutela sociale: quella cioè che si assume spontaneamente la società per soccorrere i bisognosi, non già per obbligo di legge. La tutela dell'infanzia abbandonata, perchè riesca efficace, dev' essere un apostolato. Solo dalla fede e dall'abnegazione dell'apostolo possono compiersi miracoli di carità per la redenzione degli uomini dalla peggiore delle schiavitù, quella della miseria e della conseguente degradazione morale.

Digitized by Google

Parte Seconda

(DELINQUENTI)

Della delinquenza dei minorenni, pochissimi pubblici ministeri si sono occupati, a giudicare dal fatto che, essendomi rivolto a tutti per avere i discorsi inaugurali purchè vi avessero trattato della questione, poco più di 50 mi inviarono il loro lavoro. È a tener conto tuttavia che molti discorsi non saranno stati dati alle stampe, e che altri non avranno creduto rispondere. Nei discorsi ricevuti, la questione è trattata veramente con molta superficialità, quasi di argomento secondario e di poca importanza. Taluno, senza addentrarvisi, additò i soliti rimedî empirici. Qualcuno tratta la questione con anima, ma sono pochini davvero.

Comunque, non avendo essi una guida alla quale uniformare le ricerche e le deduzioni, le conclusioni non sono coordinabili. La Commissione di statistica istituita presso il Ministero si riservava, anni sono, di somministrare dei modelli sui dati dei quali si doveveno indicare le ragioni della ragguardevole delinquenza dei minori, ma i modelli, che io mi sappia, non furono distribuiti. La trattazione della materia quindi non seguì mai un metodo uniforme, ed è reso pressochè impossibile il raccogliere dati positivi.

L'aumento dei delinquenti precoci si verifica in tutto il Regno, ed anche all'estero, giacchè in Italia dal 1890, che furono 30108, salirono gradatamente nel 1895 a 35612; in Francia da 36673 nel 1880, aumentarono fino a 46441 nel 1893, e nella Germania da 29996 nel 1883, giunsero nel 1893 a 43776.

Digitized by Google

Si può calcolare che in Italia i minorenni rappresentino quasi il sesto del totale dei condannati.

Riservando alla fine di questo modesto ed affrettato studio le mie considerazioni, che sono il frutto dell' esperienza personale e dello studio diligente ed appassionato della materia di oltre un ventennio, esporrò le cause ed i rimedî come vengono additati dai pubblici ministeri, solo inserendo qua e là qualche appunto dilucidatore.

Quasi tutti accusano come maggior coefficiente di corruzione e quindi di delinquenza:

1.° lo sbagliato indirizzo della scuola che istruisce e non educa, che si occupa dell'intelletto e non del cuore, e che quindi è più di danno che di vantaggio, perchè dirozza le masse con quella mezza coltura sterile, sempre pericolosa spesso più dell'ignoranza, per lo squilibrio che ne è la conseguenza fatale (Firenze, Ancona, Napoli e Tempio); squilibrio fra la mente che si affina e la coscienza che si fa ottusa, mentre le fedi e gli ideali, che noi vediamo dileguarsi in questo occaso meraviglioso delle antiche credenze, non sono più insegnamento di virtù;

2.° l' essere stata bandita dalla scuola la religione, inspiratrice dei più sublimi sagrificî, delle più eroiche virtù, luminoso sole della vita, senza nulla sostituirvi. Al catechismo cattolico, che pur formava argine all'irrompere delle passioni ed all'insorgere della delinquenza, non si è sostituito nemmeno un poco di catechismo sociale a base di lavoro, di onore, di onesto vivere, del non far male ad alcuno, e del rispetto alla cosa altrui, riducendo la religione a sterile pratica esterna ed il pergamo a cattedra di vuote ed astruse declamazioni (Parma, Genova, Ancona, Napoli);

3.° il guasto ambiente familiare, e cioè:

a) le discordie coniugali, che frangono la necessaria compagine familiare, ed apportano non solo l'oblio delle amorose cure della prole, ma sovente l'abuso della patria potestà, violandone e trascurandone i doveri;

b) la scossa disciplina domestica, conseguenza della diminuita autorità del padre di famiglia, e lo scemato sentimento

Digitized by Google

della responsabilità dei genitori, che dànno spettacolo permanente di immoralità. Il rallentamento dei vincoli della famiglia, ove la donna è divenuta femmina, ed il nome di certe madri, se figura nello stato civile, vi ha lo stigma della immoralità e del vizio, ed abbandono susseguente dei fanciulli nel tumulto della vita, piccoli depositi alluvionali di materia corrotta, che, dopo un certo tempo, per saturazione, esplodono in effetti di perniciosa degenerazione, lasciati in balìa di bestiali passioni prima che l'esempio, le tradizioni, l'educazione domestica ne abbiano formato il carattere e la coscienza (Saluzzo, Modica, Sciacca, Ascoli, Napoli, Chiavari, Palmi, Pesaro, Genova, Firenze, Cremona);

c) il tristo esempio e l'eccitamento al mal fare per parte dei genitori stessi che tiranneggiano i fanciulli e li sfruttano per il delitto, creandoseli strumenti incoscienti, così da considerarli, secondo il procuratore generale di Casale, sotto doppio aspetto di vittime e come delinquenti, ma forse sempre come vittime in ogni caso (Alessandria, Modica, Belluno, Verona, Venezia, Salerno, Palmi, Benevento, Genova).

Ed un procuratore generale li definisce anzi vittime anche della legge. Essi cominciano, egli dice, ad essere perseguitati nel seno della madre da disposizioni illegali dei regolamenti pei brefotrofi provinciali, che, contrariamente all'art. 299 della legge comunale, restringono il concetto dell'esposto dato dal codice civile ed obbligano le madri ad aborti od infanticidî. Una gestante, egli narra, che aveva fatto pratiche per sapere se poteva partorire all'ospedale in segreto, e non potendo ciò essere ammesso, mentre il brefotrofio voleva un'attestazione giurata di 4 testi, che il marito era da 10 mesi assente e cioè la pubblica infamia della donna, s'indusse all'infanticidio, da cui fu assolta, pare per lo sbaglio della scheda bianca data da un giurato, che credeva votare per l'accusa.

Quando succede che gli infanti illegittimi siano consegnati a brefotrofi, questi dànno in appalto il loro allevamento; in un comune di Acqui tale appalto diventò una vera speculazione a mezzo di tre sensali, che si recavano a Torino, Alessandria,

Digitized by Google

Asti e Vigevano per riceverli, e li distribuivano mediante compenso alle famiglie di quel comune, alcune delle quali ne tenevano perfino 5 o 6, donde una mortalità maggiore. Le morti per soffocazione in letto o per caduta in vasche o rivi, o per abbandono sulle strade agli investimenti d'ogni specie, formano poi l'ultimo contingente delle vittime, e, se campano, i minori diventano non di rado soggetto passivo d'altri reati;

d) l'alcoolismo dei genitori (Piacenza, Casale). Ed esiziali, più che non paiono, sono gli effetti che da questa brutta tendenza derivano alla famiglia e specialmente ai figliuoli. Lo scialacquo produce la miseria e fomenta, col malo esempio, la immoralità. Padri che potrebbero coi loro guadagni allevare onestamente presso di sè i propri figli, si adattano a separarsi da loro ancora in tenera età per allogarli purchessia ed in luoghi lontani presso altri campagnuoli, non d'altro preoccupati che di sfruttarne la prestazione d'opera, o addensandoli nelle fabbriche, dove l'afa mefitica ne logora l'organismo ancora fragile, e l'afa morale ne guasta l'anima: in ogni caso quelle grame esistenze, punto agguerrite contro le seduzioni del male, sono a sè abbandonate. Nè meno trista è la conseguenza dell'ubriachezza, se pure i figliuoli vivano in famiglia, quando l'esempio paterno, funestissimo *virus*, è quello della dissipazione, del disordine e dell'imprevidenza. Da una recente pubblicazione si rileva che la Francia spende nove milioni all'anno per la repressione dei delitti determinati dall'alcool, più di 8 milioni per gli alienati alcoolici, e più di 70 milioni per le vittime dell'alcool che ingombrano gli ospedali e gli ospizî. Siccome si calcolano a 5 milioni le perdite derivate dai suicidî e dalle morti accidentali, delle quali è causa l'alcool, se si aggiunga a queste cifre 1 miliardo e 240 milioni, somma a cui si fa ascendere il valore della giornata perduta dagli alcoolisti, si arriva alla cifra veramente spaventevole di due miliardi e mezzo;

e) l'emigrazione dei più forti delle famiglie e successivo abbandono dei fanciulli considerati inutili ingombri, e lasciati in custodia ai congiunti vecchi ed incapaci a seguire gli emigrati, e protetti poi così bene, come abbiamo veduto,

Digitized by Google

dalle autorità cui incombe l'esercizio e la sorveglianza della funzione tutelare.

Mogli e figli restano nell'abbandono e quindi nella più squallida miseria, inetti a procacciarsi un pane (Salerno, Venezia, Benevento).

Ed a questo proposito si osserva che le nascite illegittime, prodotte dalla disunione dei coniugi in causa di emigrazione, si moltiplicano in modo allarmante: ed allora, spesso succede, che le madri adultere fanno esporre i parti siccome figli di ignoti: e poi trovano modo di ripigliarseli, affidati con emolumento per allevarli, sia per sete di guadagno e, forse ancora, per lontano sentimento di affetto. A questi sconci si è cercato e si cerca riparare amministrativamente; ma, del resto, il mondo va preso come viene, e fra i mali bisogna scegliere il minore; quindi, meglio questo inconveniente, che i possibili procurati aborti, o, peggio ancora, gl'infanticidî;

f) costituzione illegale delle famiglie coi matrimoni esclusivamente religiosi.

Quasi tutti accennano a questa causa prima di abbandono di fanciulli, e della procreazione di prole illegale. Taluno ha parole vivaci.

Dice il procuratore del Re di Benevento:

« Ormai è generalmente inteso il bisogno d'una legge che obblighi il matrimonio civile prima del religioso. E quel sole di libertà che per volere di Re, presago dei destini della Nazione, oggi irradia di luce pura le amministrazioni dello Stato, penetrerà nei casolari a portarvi la forza che ricongiunge ad unità la famiglia. Giuseppe Zanardelli, che è proprio il sole sempre vivido di libertà, non si farà imporre dalle agitazioni dei cattivi cattolici, tendenti ad impedire che una legge eminentemente sociale non si lasci lungamente aspettare. Ma viviamo noi in pieno medio evo o nel secolo di civiltà?... Ma in qual concetto si tiene l'indipendenza e la dignità dello Stato, quasi i ministri della Chiesa non dovessero riconoscere in lui quei diritti che pure riconobbero ad altri Stati, che forse meno discretamente usarono della loro libertà? Una legge che reprima

Digitized by Google

il rito ecclesiastico, disgiunto dalla formalità civile del matrimonio, lungi dall'offendere il sentimento religioso, custodisce un alto principio di morale che Stato e Chiesa debbono conservare inviolabile ».

Tutti ritengono assolutamente necessario che il legislatore sappia dettare un precetto pel quale nell'istituto del matrimonio si imponga come obbligatoria la precedenza del rito civile a quello religioso.

Nel regolare il matrimonio, la legge civile non deve vedere che cittadini, come la religione non vede che credenti; ma la religione rifugge naturalmente da ogni coazione, e tutti gli atti che essa prescrive ai suoi credenti non possono essere che spontanei e liberi.

Ebbene, appunto per questo, il matrimonio civile deve sussistere affatto indipendente e disgiunto dal religioso, e mentre le forme del primo possono essere valutate dalla legge, quelle del secondo devono essere lasciate libere alle coscienze.

Contenendosi nei giusti limiti della sua missione civile, la legge si astiene reverente dall'ingerirsi nei riti nuziali d'ogni culto, ma tutti i cittadini, senza distinzione, per unirsi in matrimonio devono sottomettersi alle norme che la legge stessa prescrive, perchè nella sola autorità civile sta il diritto di costituire la famiglia.

3.° Il procuratore del Re di Salerno accenna fra le cause del vagabondaggio, e per conseguenza della delinquenza, il fatto che i fanciulli prendono in odio il lavoro, e ne rifuggono, perchè severamente sottoposti a troppo gravose fatiche.

Nessuna denuncia tuttavia nè da lui nè da altri è registrata per contravvenzione alla legge del 1880 che regola e limita il lavoro delle donne e dei fanciulli.

A proposito di questa legge, un progetto è stato già accolto alla Camera che alza per i giovanetti da 9 anni a 12 il limite d'ammissione alle fabbriche. — Ma che cosa faranno i fanciulli dai 9 ai 12 anni? Vagheranno per la via, ozieranno nelle case, dal momento che a quella età sono già licenziati dalle scuole primarie? Allora la riforma igienica non si risolverà in un

Digitized by Google

grave danno fisico e morale peggiore del male cui si vuole porre rimedio?

La legge francese (che già era in vigore negli Stati-Uniti d'America, in Germania, in Inghilterra) del 19 maggio e 7 dicembre 1874, si riannodava a quella del 22 marzo 1841, la quale fissava il limite di otto anni pel fanciullo operaio. Fu modificata nel marzo 1890, e nel novembre 1892. Le altre legislazioni straniere sul lavoro dei fanciulli sono le seguenti:

Svezia, 10 maggio 1889 — Olanda, 5 maggio 1889 — Belgio, 13 dicembre 1889 e 25 marzo 1890 — Russia, 24 febbraio ed 8 marzo 1900 — Portogallo, 14 aprile 1891 — Germania, 1° giugno 1891 — Norvegia, 27 giugno 1892 — Svizzera, 4 gennaio 1893 (per il lavoro notturno e domenicale nelle fabbriche) — Inghilterra, 26 agosto 1889 e 26 marzo 1891 — Codice penale americano, Capi: III e V.

Dal che si arguisce come ovunque la fanciullezza sia stata e sia oggetto di amorose cure. E, sempre a proposito di lavoro dei fanciulli, ho letto tempo fa sopra giornali qualche tentativo di allarme anche contro il lavoro degli orfanotrofi.

Non bastava dunque il lavoro delle carceri ad offrire argomento a discussioni, quasi che i detenuti prima d'essere tali non fossero stati pur loro operai ed entrando nei penitenziarî non avessero anzi dovuto rinunciare sovente alla loro arte per darsi ad una di quelle che erano esercitate nel penitenziario, tornando ancora apprendisti. Questi ricercatori di questioni, eterni illusi, ed illudenti, rievocando un arcadismo tramontato, per fortuna, da tempo, e filando ragionari retti sui trampoli di un sentimentalismo irragionevole, vorrebbero che i fanciulli fossero soltanto adibiti ai lavori di agricoltura, sotto l'arcadico pretesto che l'agricoltura redime, il lavoro operaio è demoralizzatore, perchè, esercitandosi per lo più nelle città, si trova nei centri infetti.

Ma allora questi bizzarri teoristi s'impegnano senza dubbio ad assicurare delle rendite a tutti i fanciulli abbandonati. Infatti, se questi fanciulli non lavorano non apprenderanno mai un mestiere, poichè è lavorando alla fucina che si diventa fabbri

Digitized by Google

Ora, se questi fanciulli non apprenderanno per colpa d'altri un mestiere, come più tardi si rimprovererà loro di chiedere al vizio ed al delitto il mantenimento della loro vita materiale? Poichè, sopra tutto, questi sgraziati non domandarono di nascere; ma nascendo essi ricevettero come unico patrimonio il diritto imprescindibile di vivere, di lavorare, d'essere onesti, di rappresentare insomma nella gran lotta dell'esistenza la parte che incombe ad ogni uomo. E dal momento che, per provvidenziale evoluzione, ogni nuova generazione che sorge viene successivamente a reclamare il posto che le compete sotto il sole, dal momento che milioni di apprendisti vengono a riempire i vuoti dei nostri laboratorî ed a mantenere alla loro altezza le condizioni tecniche e professionali del lavoro nazionale, come si vorrebbe interdire questo diritto naturale a qualche migliaio di fanciulli abbandonati? (Bonjean — discorso alla *Société pour l'enfance*).

Il lavoro, anzi, negli istituti destinati alla redenzione della fanciullezza deve essere obbligatorio, forzato. — Inutile lo sperare che, quando il lavoro non fosse imposto, i giovani vi si applicherebbero più volentieri. Si dice e si insegna male che l'uomo prende piacere al lavoro, che vi prende l'abitudine, che difficilmente vi rinuncia, e che per disposizione naturale vi persevera. L'uomo sfugge dal lavoro; se il bisogno non ve lo costringesse, egli vivrebbe nella più completa inazione.

Le così dette gioie del lavoro, nobilissimo incentivo all'artefice provetto che si compiace dell'opera propria, non sorridono al giovane apprendista che in minima parte, e neppure l'idea del sollecito guadagno, per le stesse ragioni, lo seduce. Pei giovani apprendisti quindi non vi ha che l'obbligo risoluto al lavoro che possa far loro contrarre l'abitudine all'operosità.

4.° L'aumento nei delitti di eccitamento alla corruzione e dei delitti contro il buon costume, pei quali il nuovo codice penale subordina nel maggior numero dei casi l'avviamento dell'azione penale alla domanda della parte lesa, e la consumazione dei quali è favorita se non fomentata, dalla circostanza, che la querela, sebbene avanzata, può essere ritirata fino al

Digitized by Google

momento del dibattimento, per cui il delinquente, specie se in buone condizioni economiche, spera ottenere perdono sborsando il denaro (Pavia, Benevento, Vallo Lucania, Genova).

A proposito dei reati contro il buon costume, il procuratore del Re di Salerno nota che primeggia la congiunzione carnale, e che in essi le vittime sono quasi sempre minorenni. I quali molte volte, per l' ignavia o l'avidità dei loro genitori, sono costretti a dimettere dalla querela. Ad evitare il turpe mercato, sarebbe opportuno, dice l'oratore, limitare il diritto della parte lesa, negando la facoltà della remissione una volta messa in moto l'azione penale, e ciò perchè, istruito il processo, è già avvenuto quello scandalo e quella pubblicità, che si desiderava evitare. Che se tale riforma possa apparire troppo radicale, sembragli non si debba ulteriormente indugiare, a tutela dell' onore e dell' avvenire dell' adolescenza, che la remissione non possa farsi da chi esercita la patria potestà, se non previa autorizzazione del magistrato; dappoichè è assurdo che sia vietata al genitore o tutore la alienazione del patrimonio economico del minorenne, e possano poi questi, impunemente e senza alcun vincolo, alienare quello più nobile e più sacro dell'onore. Questa forma di depravazione, secondo il procuratore del Re di Genova, va accentuandosi, con la penetrazione, nei luoghi più morigerati, del principio di ribellione. « Scalzata l'idea religiosa, freno allè turpitudini, si dovè assistere allo spettacolo nefando di minorenni, che, rotto ogni ritegno al pudore, reciprocamente si contaminarono, col più sbrigliato cinismo. I genitori, sedotti da utopie parventi, promettitrici di lauti beni terrestri, non han più tempo nè voglia di curare la prole, e questa, crescendo nella licenza smodata, corre ad ingrossare le fila della patria delinquenza ».

5.° Certa stampa, che da varî procuratori del Re è detta demolitrice d'ogni onesto ideale; banditrice di idee che trovano facile credenza negli ingenui, negli ignari; adulatrice dei malvagi istinti; che parla sempre di diritti, mai di doveri; eccitatrice di perversi appetiti ed istinti; vantatrice solo dei benefici della vita materiale, e mai di quelli che dalla moralità e dalla

Digitized by Google

virtù pervengono; diffonditrice di idee di rinnovamenti economici e sociali, male spiegati e peggio compresi; seme fecondo di perversità gettato sopra un terreno propizio in cui il difetto di civiltà fa prevalere la vendetta.

Questa stampa, con la tendenza non più a flagellare e battere il delitto, ma a darlo in pasto all'avida curiosità del popolino col così detto « porgimento artistico » in cui il delinquente spesso è foggiato ad eroe (Napoli), lo feconda, elevandolo impudentemente alla dignità di un arma sociale di nobile e poco meno che cavalleresca vendetta.

Altri procuratori del Re accennano vagamente all' imperfetta repressione dell'oziosità e del vagabondaggio, alla debolezza in coloro che sono chiamati ad interpretare ed applicare la legge, all'erroneo sistema educativo, dimenticando che i fanciulli d'oggi saranno il popolo di domani, alla miseria che degrada il genere umano, al malvagio esempio della generazione che tramonta, bramosa solo di soddisfare bisogni incomposti ed appetiti brutali, alla miseria fisiologica, intellettuale e morale che non può sparire assieme alla molto problematica esclusione della miseria economica con la vantata riforma sociale.

Ed ora veniamo ai rimedî proposti, e darò loro possibilmente l'ordine stesso che ho dato alle cause.

Essi sono:

1.° Innalzare la scuola (ora affidata a poveri spostati senza preparazione sufficiente, senza attitudini e senza vocazione, spinti qualche volta a vendicarsi della propria miseria col demolire nel giovinetto ogni principio morale, spesso congiuranti contro gli ordini sociali in nome di teoriche sovversive male digerite e poco comprese [Napoli]) a più alto concetto; la sola istituzione veramente educativa che può lasciare una indelebile e benefica impronta morale nella coscienza dell'uomo, mentre da oltre 40 anni si trascina fra sconforti e delusioni, e spesso fra derisioni ed incertezze, e darle, come prima base, la costante e paziente cooperazione educativa nella famiglia, ove solo nasce, si forma, si completa il cittadino.

E a questo proposito, il procuratore del Re di Salerno (e con

Digitized by Google

lui altri), dice che non può non rilevare come l'asserita diminuzione delle prigioni in ragione diretta dell'aumento della scuola, non siasi finora dimostrata indiscudibilmente vera. È però vera in Inghilterra ove esistevano 135 prigioni nel 1870, quando fu votata la istruzione obbligatoria e deciso il concorso dello Stato nella fondazione di scuole in ogni distretto, e nel 1899 le prigioni erano ridotte a 60; ove nel 1870 si avevano 693,059 alunni e 20,030 detenuti, e nel 1899 si numerarono oltre cinque milioni e mezzo di scolari e la cifra dei prigionieri era ridotta a poco più di 17 mila.

« Ma non può, con serena coscienza, lo stesso dirsi in Italia, o piuttosto pare che quella asserzione sia non altro che una bella frase ».

E conclude proponendo venga definito il programma educativo senza ipocrisie o falsi preconcetti, onde la scuola possa esser davvero moralizzatrice, e da essa sia dato a buon diritto sperare quel proficuo risultato, che invano si attende dalla sola istruzione arida e male impartita. Il maestro, dice il procuratore del Re di Napoli, « sia creato educatore, che possa dare ai giovani quella coltura intellettuale ed etica, che può soltanto opporre una diga alle invadenti idee ingannatrici, che inducono alla violenza ed alla distruzione ».

E possa istruire stabilendo un sano equilibrio tra la mente e il cuore, perchè la sola scuola, anche se vi è il campicello vicino, non basta, ma deve rinvigorire il carattere che è la forza più potente per la prosperità dell'individuo, come della nazione. (Belluno).

Diversamente l'istruzione obbligatoria, non trasformata in obbligatoria educazione, lungi dal creare il cittadino buono e dall'ostacolare la delinquenza, la aumenterà sempre perchè armerà meglio i tristi, istruendone la mente (Parma).

Il procuratore del Re di Bari rincalza l'argomentazione, dicendo che l'istruzione scolastica, scompagnata dall'educazione, non sarà certamente fonte diretta di reati, ma certo causa indiretta, e ciò in base ad un confronto fatto fra la percentuale dell' aumento dei reati del quinquennio 1895-99 sul prece-

Digitized by Google

dente, con l'aumento degli alunni frequentanti le scuole. Conforta egli la propria asserzione anche col fatto che, nel discorso pronunziato il 21 giugno del passato anno, nella discussione del bilancio del Ministero dell'interno, il ministro Giolitti diceva che l'istruzione obbligatoria in Italia ha dato forse quel tanto che occorre per sentire i propri diritti, ma non è arrivata ancora al punto d'imprimere il concetto dei doveri; e che fu detto con la nota sua competenza dal dottor Colajanni nel pregevole scritto *L'istruzione elementare*, e dal cav. Lino Ferriani, nel libro *Delinquenza precoce e senile*, « esser la scuola condannata ad esercitare infelicemente il suo apostolato educativo, l'alta sua funzione sociale, donde una tra le causali della delinquenza precoce ».

Tutti i procuratori del Re concordano nel domandare una educazione che meglio della coltura della mente ravvivi nella coscienza umana i sentimenti della giustizia, della moralità, dell'ordine, della santità del dovere, ed inspiri sopra tutto le alte idealità di famiglia e di patria, nelle quali si compendiano tutte le civili virtù.

Educazione familiare e pubblica, non sentimentale, non teorica, non compiacente, ma pratica, illuminata e saggia, perfettamente conforme tanto alle idealità della scienza, quanto ai bisogni della moderna società, educazione del sentimento che occorre per avere il buon cittadino, e non la muta disciplina delle facoltà intellettuali; e deve essere educazione diretta a costituire le attitudini al lavoro che redime. Come si vede, è generale, vivissima la preoccupazione sull'indirizzo educativo della scuola, ed uniformi le conclusioni al riguardo.

Ora possiamo dire, per esempio, che la scuola così come è ora istituita nei riformatorî privati e governativi, che dovrebbero dare l'indice della giustamente reclamata riforma, corrisponda al suo apostolato? No certo, dal momento che agli insegnanti viene retribuito in genere un compenso minimo, che è al disotto di quello stabilito per legge, supponendo che essi possano nelle ore libere trovare altre occupazioni. E così nessun mandato educativo si può loro ragionevolmen-

Digitized by Google

te affidare oltre le poche ore assegnate per l'istruzione scolastica. Ne consegue che essi non possono sviluppare fuori della scuola la necessaria azione educativa come corollario all'insegnamento, ed i fanciulli vivono abitualmente nel contatto di sorveglianti, in gran parte volgari, ignoranti, inetti per coltura, per attitudini, per vocazione negativa, all'altissimo magistero educativo.

2.° Non avviluppare nella religione come in una rete di inganni la folla, affinchè, impaurita da fantasmi abilmente fatti apparire fra le tombe, stia quieta e rassegnata sopportatrice di dolori e di iniquità, ma fare che il principio religioso sia regolatore di costumi, non sorgente di pregiudizî e di incoerenze generatrici del fanatismo religioso, sotto la cui influenza anzi, anche in tempi di progredita civiltà, si sono compiute le maggiori scelleraggini (Salerno).

Colmare il vuoto lasciato dalla soppressione dell'idea religiosa, creandovi quel contenuto, senza di che l'istruzione è sole che irradia nel vuoto (Napoli, Ancona, ecc., ecc.)

3.° E per la riforma dell'ambiente domestico viene proposto:

a) Una resistenza morale, domestica, costante, coraggiosa, e non transigente, allo straripamento ognora più crescente di dottrine dissolventi ed insidiose, che, larvate da un misticismo umanitario, contengono e diffondono i germi della violenza, della ribellione, della rivolta, contro le leggi e le istituzioni (Modica). Perchè nel minorenne, specialmente prima del 16° anno, abbiamo dinanzi a noi un individuo affatto diverso dal normale, non responsabile come uomo, ma essere istintivo ed ancora avviabile al bene. Si dice che a 10, 12, 14 anni il ragazzo è giunto all'epoca in cui spiega tutta la sua intelligenza, ma non si riflette che questo è il momento, in cui egli è meno responsabile appunto per quanto egli viene a percepire, perchè, uscendo da un mondo di tradizioni domestiche, si trova ad un tratto alle prese con un sistema di distruzione dei principî, che lo hanno fin'allora sostenuto, non illuminato da una luce pura, ma abbagliato da fulgori strani, stordito dal dubbio, trascinato dal malo esempio. « In tali condizioni, come si può pretendere che

Digitized by Google

debba rispondere d'un simile discernimento, che la società gli somministra assieme alla refezione scolastica, credendo d'aver fatto tutto, quando forma degli scettici o degli audaci? » (Casale).

b) Condanne severe ai genitori trascurati, revoca della patria potestà ed allontanamento immediato dei minorenni, moralmente abbandonati, dalla casa paterna (Belluno).

Quale effetto pratico infatti può avere la sanzione, che, fra l'altro, è solo potestativa, in ordine alla possibile revoca della patria potestà in caso di condanna, se non si impone l'allontanamento del figlio, vittima del padre e sottoposto al pericolo continuo della sua vendetta?

Rammento che qualche anno fa il procuratore del Re di Macerata, avv. Felici, domandava se, in presenza dell'eccessivo numero dei delinquenti minorenni, *dovuto più spesso all'incuria e negligenza dei genitori*, non dovessero prendersi provvedimenti punitivi diretti a richiamare i genitori stessi all'osservanza dei doveri che la natura e la società reclamano da loro. Questi provvedimenti tuttavia avrebbero dovuto, a credere di lui, essere tali che non avessero fatto risorgere il concetto della complicità negativa, ormai respinto da tutti i criminalisti, ma tali da avere carattere proprio e singolare, senza dipendenza col reato commesso, chiamisi questo o di eccitamento alla corruzione o di incuria nel compiere quei doveri, che, trascurati, avviano alla corruzione o al delitto, e di quello e di questo sono la causa prima.

Ed a proposito della questione controversa dell'applicazione d'una penalità per la responsabilità legale dei genitori per i delitti commessi dai loro figli e di coloro che sono preposti alla tutela, all'educazione, alla custodia dei minori, è stato da altri magistrati dichiarato che, sia nei rapporti dell'interesse pubblico e della difesa sociale, come della giustizia e del diritto, la responsabilità penale di costoro deve ammettersi intieramente e senza restrizione alcuna, ogni volta sia provato ch'essi hanno volontariamente o colposamente trascurato di educare o sorvegliare la condotta dei minori alle loro cure consegnati. Ma questa responsabilità non potrebbe mai essere stabilita in *ter-*

Digitized by Google

mini generali ed assoluti, ma risultare da ciascun caso particolare, imperocchè un sistema diverso darebbe vita a procedure ingiuste e vessatorie.

4.° Migliore disciplina del lavoro, per rendere più efficace questo potente rigeneratore morale.

5.° Elevare la stampa quotidiana ad apostolato sociale, spogliandola delle debolezze e dei traviamenti che ne rendono deleteria l'influenza.

6.° Combattere la miseria nella quale il delitto si produce e riproduce per generazione spontanea.

Nei riguardi della prevenzione, siccome « la pena non uccide il verme criminoso », il procuratore del Re di Pavia, dice che « conviene risanare, guarire i fanciulli, purificare l'ambiente in cui vivono, facendo di questa missione il grande problema della sociologia moderna ».

Il procuratore del Re di Mistretta, con periodi che trascrivo tali e quali nella loro forma veramente claudicante, propone « il metodo di deportazioni che, in meno di un secolo, ha fruttato alla preveggente Inghilterra le colonie dell'Australia e del Canadà, dove il comitato delle signore di Londra suol mandare anche i ragazzi discoli ed abbandonati, che raccoglie nella popolosa città, e che mani energiche e buone colà, con l'abitudine al lavoro, riescono a mettere i deviati sulle orme dell'onestà, del dovere e della rettitudine.

« Quanto bene si potrebbe ottenere anche fra noi, allontanando dalla nostra cara patria tanti parassiti impenitenti e pericolosi, che l'ambiente malsano dei bassi fondi ha indirizzato al delitto; quante vittime del malo esempio troverebbero altrove un avviamento al bene, assolutamente impossibile nei nostri riformatorî (?) ».

E propone anche il ricovero dei figli dei condannati « sulle orme di quello che sorge nella valle di Pompei, e che tanto bene ha prodotto e produce all'umanità sofferente ». Anche i procuratori del Re di Saluzzo e Genova lodano questa istituzione, indubbiamente molto provvida, ma nessuno fa cenno dell'Opera Pia in Roma creata appunto per assistere con concetto moderno i figli dei carcerati, quasi non esistesse.

Digitized by Google

Ed a questo proposito, mi si consenta di prendere la parola per una affermazione di fatto.

Roberto Jüngh fu il primo in Inghilterra a concepire il pensiero d'una società che prevenisse il delitto adottando i figli derelitti dei condannati, e sorse nel 1788 l'istituto di S. Giorgio, ove si raccoglievano i fanciulli d'ambo i sessi, che poi venivano collocati come domestici presso famiglie di provata moralità. Nel 1813 Gio. Falch istituiva una casa di adozione ed un asilo pei figli dei detenuti.

In Francia nel 1822 fu costituita una società di patronato per gli orfanelli poveri, che comprendeva fra gli orfani anche i figli dei condannati. — Non si ha notizia di altri istituti del genere.

In Italia, questi infelici, se abbandonati dai congiunti, sono ritirati in stabilimenti correttivi, ove permangono fino al 18° anno. Ma un' istituzione caritatevole speciale non si credette mai di fondare, nè da privati nè dallo Stato, finchè Bartolo Longo, simpatica figura di filantropo e di asceta, in Pompei fondava un asilo speciale pei figli dei carcerati. — Da oltre venti anni, modesto ma coraggioso apostolo per la redenzione della giovinezza, io gli scrissi plaudendo all'idea, ma disapprovando il modo di attuazione. — Perchè crearne un istituto apposito facendo rammentare così a loro stessi ed agli altri, ogni giorno, ogni minuto, il loro peccato di origine?

È inutile, il mondo bisogna pigliarlo come è, non foggiarcelo a modo nostro, ed il mondo non si meraviglia di vedere continuata nei figli la colpa del padre, e della loro caduta non si sorprende, poichè, direi quasi, l'aspettava. — Il sospetto solo è degradante, e dal sospetto alla colpa è breve il passo. — Lo spirito caritatevole quindi che consigliava l'istituzione speciale per loro, si era risoluto in onta pubblica, in una pubblica proclamazione di una macchia d'origine, che invece doveva essere cancellata con cura gelosa; e, se non ignorata, almeno custodita fra i cupi segreti del loro povero cuore.

Bartolo Longo quindi ha iniziato un'opera santa, ma avrebbe dovuto associare i figli dei carcerati agli altri orfani di Pompei,

Digitized by Google

quelli che non avevano genitori a quelli che *dovevano* scordarli.

Questo invece fa l'Opera Pia in Roma, che, per un vero plebiscito di carità, ha preso un incremento meraviglioso.

Essa ha per iscopo di raccogliere i figliuoli derelitti dei condannati italiani, e di assegnarli agli orfanotrofi pubblici. Ma sono centinaia e centinaia quelli che ancora attendono questo ricovero, ed intanto rimangono abbandonati, in pericolo di cadere nella colpa con danno proprio e della società, perchè i mezzi dell'Opera non sono adeguati al bisogno.

Spaventose intanto sono le cifre statistiche che rivelano come la delinquenza infantile sia frutto di legami fisio-psichici criminali che avvincono i membri tutti della stessa famiglia. Questo ignorano i semplicisti, i cerretani della psicologia infantile, che si palleggiano in metafisiche quisquilie, od in trascendentali logomachie; questo negano i dottrinarî che vedono la sola via di salvezza nella repressione violenta.

Illusi gli uni, incoscienti gli altri. Nemici entrambi del bene sociale, che attende il proprio miglioramento nell'opera vigorosa dei filantropi veri, sorrisa da alte idealità, ed intesa alla riforma della coscienza giuridica ed alla pratica attuazione della prevenzione, dalla quale solo possiamo seriamente attenderci la soluzione dell'importante problema della difesa sociale.

Molti procuratori del Re propongono l'istituzione su larga scala e per iniziativa privata di scuole industriali, sull'esempio dell'Inghilterra, o la organizzazione dell'assistenza pubblica come in Francia, o scuole di beneficenza come nel Belgio, o colonie agricole come in Russia, o stabilimenti di educazione correzionale come in Norvegia, od altre istituzioni od associazioni private, non esclusi i ricreatorî laici.

Il procuratore generale di Genova propone che venga fondato dalle congregazioni di carità, almeno nel capoluogo di ogni corte d'appello, un istituto paterno di previdenza che accolga i fanciulli disgraziati, vittime della domestica tirannia, od abbandonati a loro stessi, per indirizzarli ad una provvida educazione, per la quale siano sottratti alla delinquenza, ed avviati ad un'arte o ad un mestiere.

Digitized by Google

Cotali associazioni benefiche sono sparse in tutto il mondo civile. In Svezia e Norvegia ve ne sono ventitre ottimamente organizzate che posseggono asili e laboratorî; la Svizzera, tranne eccezioni rarissime, ha in ogni Cantone una società di patronato; la Spagna fin dal 1879 istituiva a Madrid un'associazione la quale ha comitati e rappresentanze in tutte le provincie del regno; in Francia ve ne sono 74 che dispongono di molti e svariati mezzi di protezione; l'Austria ha società in ogni centro importante; in Germania il numero di esse supera il centinaio e considerevolissime sono le opere che giornalmente si compiono con spirito di carità intelligente e davvero fraterno; in Inghilterra vi sono 108 società ed in Russia quattro grandi società principali, le quali hanno diramazioni in ogni città.

Nella nostra Italia, è doloroso il dirlo, l'opera del patronato non ha avuto fin qui quello sviluppo che sarebbe stato lecito sperare, mentre fummo sempre desti e pronti ad ogni opera di cuore e di senno. Auguriamoci che, radicata vieppiù nei cittadini la convinzione che impedendo la ricaduta di chi fu colpevole, oltre a compiersi un'opera altamente nobile e morale, si garantisce e si migliora la società, questa benefica istituzione prenda maggiore e più esteso sviluppo, onde veder così assottigliato il numero dei recidivi, che ascende in ogni anno per tutto il Regno alla spaventevole cifra di circa 36000.

Il procuratore del Re della stessa città, dice: « Abbiamo il coraggio di dire la verità! È il difetto di previdenza, è la noncuranza del legislatore e dei cittadini da cui dipende ogni danno, mentre sarebbero chiamati a concorrere con le loro forze unite per impedire che si completi la degradazione morale di creature umane, che abbandonate nella miseria e nell'ozio, senza guida, senza chi si interessi di loro, trascendono per fatale necessità ad atti delittuosi per soddisfare alla legge imperiosa, all'istinto prepotente della propria conservazione ».

« Eppure i mezzi non mancano ove si voglia fermamente fare quello che si opera nelle altre nazioni, perchè se dei 28 milioni che si spendono annualmente per le carceri; se dei 48 milioni che fruttano le Opere Pie, i cui redditi sono in gran parte

Digitized by Google

assorbiti da spese eccessive di amministrazione; e di quello che potrebbero rendere i 700 mila ettari di terreno da' bonificare, parte di tanto tesoro fosse rivolto per arrestare la depravazione dei minori, giacchè non si viene alla luce già tristi o pervertiti, per provvedere ai liberati dal carcere che dimostrano operoso pentimento, ditemi qual migliore beneficenza di questa, e quanto bene non arrecherebbe al civile consorzio! Non indugi il legislatore a coadiuvare chi si accinge alla redenzione dei traviati, ed unite tante forze per sì nobile scopo, non solo si farà opera eminentemente patriottica, ma altamente civile ed umanitaria, e la delinquenza, se non cesserà, diminuirà certo di molto ad onore della patria nostra, altrimenti è vano ogni sforzo, ogni speranza ».

Ed il procuratore del Re di Bari dice: « Dobbiamo intanto confessare e deplorare che quello, il quale è il primo dei doveri sociali, è posto presso di noi quasi del tutto in non cale ».

« Noi vediamo gran numero di fanciulli nati e cresciuti in ambienti saturi di corruzione, che poi diventano fatalmente e quasi incosciamente delinquenti. O che cosa facciamo per sottrarneli? Vediamo fanciulli abbandonati a loro stessi e costretti a provvedere alla propria esistenza in quella qualunque guisa che loro meglio parrà; ed altra non può ad essi sorridere che quella del furto e della prostituzione ».

E cita come esempio di attività a pro della fanciullezza l'Inghilterra, gli Stati-Uniti d'America, la Svizzera, la Repubblica di S. Marino ove, mercè l'opera preventiva, la delinquenza precoce è ristretta a miti proporzioni.

Altri domandano la moltiplicazione dei riformatorî dei quali « se ogni provincia che vuol sentire la fatua e boriosa emulazione verso altre provincie per ottenere istituti di minore importanza, ne fosse dotata, la società avrebbe fatto davvero un passo sicuro verso la rigenerazione morale della giovinezza » (Arezzo). « Si aprano dunque nuovi istituti di correzione, ed in tal modo lo Stato provvederà meglio alla sicurezza e tranquillità pubblica, e nel tempo stesso il denaro impiegato per l'educazione e correzione dei discoli, sarà risparmiato ad usura sul bilancio delle carceri » (Ancona).

Digitized by Google

Il procuratore generale di Casale dice che trova migliore sistema abbondare nei provvedimenti di ricovero forzato in case di correzione (anche egli come tanti magistrati ignora la terminologia carceraria, per cui sono indicate come case di correzione quelle pei minorenni condannati) ed esorta la « Autorità a continuare una vigilata applicazione degli articoli 114 e 115 della legge relativa, e l'Autorità amministrativa da cui dipendono le case di correzione (la quale per 8 ricoverati provocò il decreto di proscioglimento) a non credere che i genitori studino i codici e le leggi per vedere di far educare i loro figli a spese dello Stato, sistema che pure si propugna dai precursori del progresso ».

Un procuratore del Re, di cui mi spiace non rammentare la sede, dice: « Io vorrei che la facoltà concessa all'Autorità di pubblica sicurezza per i mendicanti venisse accordata a noi pei minori, ed in modo assolutamente imperativo. In conclusione, desidererei che venisse promulgata una legge, con la quale avesse il pretore, col consiglio di tutela, l'autorità di ordinare in tali contingenze che un minore fosse rinchiuso in un pubblico orfanotrofio o in una casa di correzione a seconda delle esigenze, e che nessuno di questi Istituti potesse porre il suo veto ad accettarli.

« Oggi invece possiamo muovere istanze o preghiere, ma si verifica il caso che non siano accolte per esigenze finanziarie, o per essere completo il numero dei ricoverati ».

Ed il procuratore del Re di Bologna dice pure:

« A parte quei provvedimenti preventivi che appartengono alla beneficenza pubblica e privata, una misura sopra tutto urgerebbe, che ha rapporto diretto con l'amministrazione della giustizia e che varrebbe senza dubbio a frenar la recidiva, che nei giovani delinquenti è specialmente allarmante con la proporzione di $^1/_6$ dei condannati: un ragazzo appena arrestato dovrebbe essere messo sempre da solo, nè con maggiori nè con coetanei: e quando il magistrato usa della facoltà di ordinarne il ricovero in qualche istituto, l'ordine dovrebbe potersi eseguire subito, senza indugio ».

Nei riguardi della repressione della delinquenza precoce, molti

Digitized by Google

chiedono: — L'applicazione sempre dei sostitutivi penali per le prime e più lievi infrazioni, e cioè riprensione giudiziale, arresti in casa, commutazione delle pene in lavori di pubblica utilità.

Altri domandano un trattamento speciale nei riguardi della procedura penale, che miri piuttosto a ravviare che a perseguitare i traviati (Lecco).

A questo concetto è inspirata appunto la procedura adottata prima dal tribunale della Senna, estesa poscia a tutti i tribunali di Francia per i delinquenti minori di sedici anni.

Scopi principali di essa sono: quello di sottrarre gli adolescenti all'ambiente corruttore delle carceri e quello di conoscere l'indole, la famiglia e le abitudini del giovanetto colpevole, prima di decidere circa i provvedimenti da prendersi sul di lui conto. Per effetto di quella procedura, rare volte si infligge una vera e propria pena ai minori di sedici anni, che invece vengono quasi tutti inviati ad apposite case di correzione, istituite dall'amministrazione dell'assistenza pubblica.

Ed il procuratore del Re di Verona propone « speciali procedimenti giudiziarî, che, tenendo presenti in loro favore le più facili suggestioni al delitto per l'atmosfera viziata, che li circonda, sieno larghi d'indulgenza ai loro primi errori, siano paterni ammonimenti, allontanamento da influenze cattive, ed eccitamento al risparmio ed al lavoro, siano rimozione pietosa nei giudizi, che li riguardano, di quella pubblicità che, se vi è ancora qualche freno di pudore, finisce o per spegnerlo, o per essere una gogna nè proporzionata nè necessaria ; siano in ogni modo diretti ad impedirne la comunanza con gli altri delinquenti provetti, che nelle carceri continuano l'opera nefasta del pervertimento familiare ».

La repressione della difesa sociale, dice il procuratore generale di Firenze, « non può, di fronte al minorenne, che assumere la funzione di una riparazione.

« Se l'emenda del reo dovesse attendersi come fine della pena, essenzialmente lo dovrebbe essere in confronto al minore.

« Quindi la repressione deve precipuamente mirare a correggerlo e ad impedirne le ricadute; e alla sua volta deve, così

Digitized by Google

rispetto all'individuo che rispetto alla specie, trasformarsi in un rinnovato organo di prevenzione ».

Il procuratore del Re di Belluno, abbandonando i convenzionalismi adulatorî sulle solite, indispensabili « elaborate, dotte sentenze » domanda condanne più ponderate, e precedute da uno studio psicologico che elimini errori fatali.

« I fanciulli, egli dice, sono come i teneri arbusti.

« Attorno ad essi bisogna lavorare delicatamente, bisogna trattarli con prudenza ed accorgimento. Una condanna troppo precipitata è un colpo che li schianta — o li piega in modo che non si raddrizzan più.

« Noi assistiamo spesse volte ai dibattiti penali, in cui sono interessati minori d'anni 14 — e l'animo nostro resta perplesso sulla esistenza o meno del discernimento — dall'esito del quale giudizio dipende la condanna o meno dell'imputato.

« Sulla base di scarse notizie, incerte o contraddittorie del processo, sulla base delle impressioni d'un breve dibattimento, dobbiamo emettere il nostro giudizio, che non può corrispondere sempre alla verità.

« Ebbene: sarà men pronta la definizione, vi sarà qualche diretta di meno, ma io penso che, quind'innanzi, e finchè nuovi sistemi procedurali non vengano introdotti, occorre che il giudizio su quegli infelici venga pronunciato in base ad un corredo di notizie più precise, più particolareggiate, sui precedenti del fanciullo, sul grado suo d'istruzione, sulla sua indole, sul grado del suo sviluppo fisico, intellettuale, sull'ambiente in cui è vissuto, sulle condizioni della sua famiglia — sui particolari del reato commesso.

« Uno studio psicologico che eliminerà degli errori fatali che dalla fretta possono essere prodotti. » Ed aggiunge che vorrebbe che anche da noi fosse introdotto il sistema sorto in Francia, dietro iniziativa del magistrato Guillot, per virtù del « Comitato di difesa dei fanciulli tradotti avanti alla giustizia ». Ivi, innanzi al tribunale della Senna, il pubblico ministero, se non trova opportuno di troncare egli stesso l'azione penale, quando è arrestato qualche minore d'anni 16, lo deferisce al giudice istruttore.

Digitized by Google

Questi, dopo minute, complete ricerche intorno al colpevole e alla sua famiglia, o lo riconsegna alla stessa, assolvendolo, o lo invia in osservazione presso un asilo temporaneo appositamente istituito presso l'amministrazione dell'assistenza pubblica, la quale, dopo un determinato periodo di tempo, informa il magistrato se sia opportuno affidare ad essa il fanciullo.

Se non avvisa applicabile tale misura, ritorna il fanciullo stesso al giudice; il quale, pienamente informato, pel complesso di tante ricerche competentemente esaurite, è in grado di decidere, con mature convinzioni intorno al minore denunziato: e se verrà riconosciuta la sua incorreggibilità, la necessità quindi della sanzione penale, lo invierà al giudizio — nel caso contrario, se vi è ancora speranza di ravvedimento, lo prosciolierà, consegnandolo ai genitori, o a qualche società di patronato.

Il procuratore del Re di Camerino domanda la condanna condizionale pei giovinetti ancora incensurati, condannati a pene afflittive per reati di poco momento o per lievi furti, ai quali li sospinse la miseria della vita, « sciagurati pei quali in Francia il presidente Magnaud o promuoverebbe una assoluzione o proporrebbe la legge del perdono ».

Dopo cinque anni la condanna riportata verrebbe cancellata dal casellario penale, ed in tal modo un trascorso giovanile non chiuderebbe per sempre, come oggi, le vie ad un buon avvenire. In Francia tale istituto è stato adottato con la legge Béranger, e dà ottimi risultati.

Invece il procuratore di Ancona dice:

« La legge del perdono che taluni vanno predicando è una nobile e santa utopia applicabile nella repubblica di Platone o nella città del Sole di Campanella; ma non in una società ove, a fianco a' fiori delle più eccelse virtù, germogliano le più grandi scelleraggini; non è carità di patria l'illudersi che con la mitezza e, più ancora, con il perdono si possono sanare le piaghe della società.

« Non dico che il codice penale sia il farmaco più eccellente e possa guarire tutti i mali. Ho già accennato che ben altre cure si richiedono, rivolte specialmente alla gioventù ed alle nuove generazioni ».

Digitized by Google

Sulla necessità dei sostitutivi penali insiste specialmente il procuratore del Re di Salerno, il quale dice: « Si, è vero, anche ad essi la legge penale provvede, sancendo: che le pene privative di libertà, ad essi inflitte, siano fatte espiare nelle case di correzione; ma tale sanzione non basta. È ormai convinzione generale, che il soggiorno di un minorenne nel carcere comune, senza alcuna occupazione o istruzione, a contatto degli adulti incancreniti nel delitto o di altri coetanei, già completi delinquenti, non sia che il battesimo alla vita del delitto. Or bene, ciò non potrà evitarsi, finchè gli adolescenti colpevoli dovranno, nel carcere comune, passare il tempo della preventiva detenzione o espiarvi le pene di brevissima durata. Donde la necessità che ciò non sia, se non si vuole che la pena, anzi che emenda, sia spinta maggiore alla delinquenza, o che l' adolescente, allorquando giunge alla casa di correzione per espiarvi la pena inflittagli, sia già un pervertito irriducibile. Il vigente codice penale offre i mezzi, mercè cui i minorenni possano essere esentati dall' espiare in carcere alcune lievi pene afflittive, e ciò coi surrogati penali dell' arresto in casa e della giudiziale riprensione ».

Ma questi, che in primo tempo furono, sebbene su non larga scala, attuati, in seguito sono stati messi quasi del tutto in disparte. Ciò va dovuto, non a renitenza del magistrato, ma al fatto che, forse, tali innovazioni han preceduti i tempi e, certamente, ne è riuscita malagevole, se non affatto impossibile, la pratica attuazione.

La educazione civile e morale deficiente, la scarsa istruzione, il difetto di amor proprio hanno sconsigliati i giudici dallo applicare la riprensione giudiziale, convinti che l' importanza morale di essa sarebbe stata non adeguatamente valutata dai condannati.

E del pari non viene attuata la surrogazione dell'arresto in casa alla detenzione, sia per difficoltà pratiche di vigilanza, specie nei grandi centri, e nei comuni rurali, sia perchè, come affermò il Costa, è parso « che coi nostri costumi la sostituzione di questa pena nel seno della famiglia sarebbe derisoria,

Digitized by Google

trattandosi di pena, che richiede profondo il sentimento del dovere e grande il rispetto alla legge, dei quali nel nostro paese pur troppo non v'è esuberanza. — Ed, a proposito della « legge del perdono », chiudo questa seconda parte con un aneddoto narrato dall' egregio amico cav. Pittoni, procuratore del Re a Pesaro, nel suo discorso inaugurale:

« Non è molto, un ragazzo di 12 anni, occupato in uno stabilimento meccanico di Sampierdarena, viene scoperto mentre ruba 50 centesimi da un tiretto. Il padrone consegna senz'altro il ragazzo al delegato di P. S., e stende formale denuncia. Un processo si rende inevitabile. Il padre del disgraziato prega, scongiura il padrone a voler perdonare a suo figlio, promettendo, assicurando che l'avrebbe gastigato a dovere. Inutile. Quel povero padre vuole ricompensare con 100 lire che teneva alla Cassa di risparmio, il furto di centesimi 50, purchè il padrone gli salvasse il figlio. Si intromette il prof. Nicolò Garaventa di Genova, il coraggioso e benefico fondatore della *Nave Redenzione pei piccoli delinqnenti*, e si offre di prendere con sè il ragazzo, per sottrarlo definitivamente ad ogni occasione di mal fare. Sempre inutile: la crudele resistenza del padrone vuole il processo, e il processo si fa. Il dodicenne, che aveva rubato 50 centesimi, è condannato a 54 giorni di detenzione. La giustizia è soddisfatta; ma il Presidente, dopo letta la sentenza, depone il berretto sul tavolo, e rivoltosi al padrone del condannato, gli dice queste testuali parole: " Come magistrato ho compiuto il mio dovere condannando, ma come uomo io vi dico che voi avete commesso un delitto „ ».

Digitized by Google

Parte Terza

(CORRIGENDI)

Del ricovero per correzione paterna in genere, limitansi a dare la cifra delle domande di ricovero o di rilascio presentate, dividendole in respinte ed accolte. Molti notano il concetto speculativo che più che altro inspira le une e le altre, concetto rivolto allo sfruttamento dello Stato per ottenere il mantenimento e l'educazione gratuita dei fanciulli, ed allo sfruttamento di questi, quando hanno raggiunta l'età in cui, per le forze fisiche sviluppate e l'appreso mestiere, possono essere applicabili a qualche industria rimuneratrice.

Circa la questione del ricovero a scopo speculativo, il procuratore del Re di Saluzzo dice: « Talora tanto scende il sentimento morale nei genitori, che, quasi compiacenti delle prime mancanze dei loro nati, tosto se ne avvalgono per tentar di sottrarsi addirittura ad ogni dovere di educarli ed anche mantenerli, addossandone il carico allo Stato, col chiederne il ricovero a termini dell'articolo 222 del codice civile ».

Anche il procuratore del Re in Pinerolo dice:

« Pratica è senza dubbio la disposizione dell'articolo 221, ma ahimè!, è tanto pratica che si presta alla più svergognata speculazione; ed io, vecchio magistrato, parecchie volte ebbi a convincermi, che padri snaturati ricorrevano a questo articolo, invocando il ricovero dei loro figliuoli in un istituto di correzione, per sottrarsi al fastidio di correggerne i difetti e di indirizzarli al bene fra le domestiche pareti, e sdebitarsi anche dell'obbligo di mantenerli ».

Circa la questione del rilascio dagli istituti correzionali

Digitized by Google

quando i direttori ritengono raggiunto lo scopo voluto dall'ordinanza di ricovero, nessuno vi si addentra.

Solo il procuratore generale del Re di Brescia dice:

« Le domande per il richiamo dalle case di educazione o correzione furono 72, delle quali accolte 28 dal presidente del tribunale di qui, e 6 da quello di Cremona. Varie istanze però furono respinte, e cioè in numero di 14, perchè o la correzione non si era ottenuta, o perchè il minore non aveva ancora appreso un' arte o un mestiere da rendere a lui possibile un buon collocamento, ed ottenere col suo lavoro quanto è necessario per diventare bravo ed onesto operaio ». Ma probabilmente non trattavasi di corrigendi per l'articolo 222, ma di vagabondi pei quali veniva chiesto il rilascio prima del raggiungimento del diciottesimo anno, poichè di fronte al diritto della patria potestà quattordici rifiuti sarebbero stati impossibili.

Ed il procuratore del Re di Salerno dice:

« Come non vien meno l'obbligo pei genitori di chiederne la revoca, verificandosene il caso, così dovrebbesi d'ufficio anche, su proposta della Direzione carceraria, farsi luogo tosto alla liberazione del ricoverato ogni qualvolta se ne ritenesse compiuta l'emenda, per evitare la possibilità che dalla relativa istanza si astenessero genitori desiderosi di non mantenere ed educare il figlio, nel periodo in cui ancora non potrebbe esser loro di proficuo aiuto, quasi l'istituto fosse non di correzione ma di beneficenza ».

E qui uno schiarimento è opportuno:

Quando i genitori o tutori fanno istanza al presidente del tribunale per il rilascio di un minorenne ricoverato per correzione paterna, richiede egli informazioni al direttore dell'istituto ove il fanciullo è rinchiuso sull' opportunità di accogliere o meno la domanda. Ma se la risposta del funzionario coscienzioso è sfavorevole, ed il petente, ad onta di questo, insiste per il rilascio, il magistrato non può far imperare la giustizia e la legge, ma *deve* dar corso alla domanda e rilasciare il fanciullo non corretto. Le cose sono a tal punto, che taluni presidenti del tribunale tra le motivazioni dell'ordinanza di liberazione (o meglio di rilascio) inseriscono nettamente la

Digitized by Google

frase: « Visto il parere sfavorevole della Direzione di. », e ciò evidentemente a scarico della loro integra coscienza, cui ripugna dover prendere un provvedimento ingiusto, irriverente per la dignità del magistrato, ed anche in aperta violazione al disposto della legge.

La circolare del Ministro di grazia e giustizia 30 gennaio 1899, riassumendo gli argomenti principali trattati dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione del luglio 1898 sul ricovero per correzione paterna e sull'esecuzione dei decreti emessi a termini dell'articolo 222 del codice civile, avvertì come i presidenti non possano rifiutarsi a concedere la liberazione dei minorenni anche se i direttori siano contrarî. E ciò perchè, qualora, ad onta delle sfavorevoli informazioni sul conto dei figli, i genitori insistano sulla domanda, non rimane altro che provvedere alla chiesta liberazione. Nulla quindi ed irrisoria la comminatoria dell'ordinanza di ricovero, che condiziona il rilascio alla buona condotta ed all' appreso mestiere, formalismo burocratico inutile la richiesta delle informazioni, inutile lo studio laborioso per la redenzione morale dei minorenni, se gli istituti correzionali possono per capriccio dei genitori convertirsi in magazzini generali, ove le barche avariate delle famiglie povere o corrotte depositano la zavorra che loro incomoda, per riprendersela poi quando loro piaccia.

Il trionfo però della legge sull' esercizio arbitrario della patria potestà che si risolve in un capriccio innanzi al quale, nolente o volente, abbiamo visto doversi inclinare il magistrato, l'ho rilevato in un'ordinanza di rilascio resa esecutoria senza che fossero accolte le eccezioni delle parti, e la segnalo ad esempio con viva soddisfazione.

È del signor presidente del tribunale di Vicenza, cui avevo proposto il rilascio di un bravo giovane, pel quale era raggiunto in tutto lo scopo voluto dall'ordinanza di ricovero. Il bravo magistrato, fra le motivazioni, metteva come conclusionale questa:

« Ritenuto che, interpellato il padre D. M., si rifiutò di fare istanza pel ritiro del figlio, ma che, ciò non ostante, può ordinarsene il rilascio risultando che non è più il caso di dover

Digitized by Google

applicare le disposizioni degli articoli 221 e 222 del codice civile, ordina la dimissione del D. M. dall'Istituto di correzione paterna di Bologna, e la consegna del medesimo al padre ».

In altri casi, in seguito a repulsa del presidente, ricorsi al primo presidente della rispettiva Corte d' appello, ed ebbi la soddisfazione di vedere accolta la mia proposta, e trionfare la giustizia, dovendosi ritenere ingiustizia la più grave l'abuso di un padre che per capriccio o per speculazione invereconda converte il ricovero per correzione in un' immeritata vera pena restrittiva della libertà, al solo intento talora spudoratamente motivato che il figlio resti in coazione fino all'arruolamento militare, e cioè continui, comunque, ad essere mantenuto a spese dello Stato, sostituendosi, anzi imponendosi al magistrato giudicante.

A questo inconveniente parmi si potrebbe porre rimedio disponendo che con la domanda di ricovero di un minorenne corrigendo, sull'opportunità dell'accoglimento della quale dovrebbe aprirsi una vera istruttoria affidandola, secondo me, al giudice conciliatore, i genitori dichiarassero che non lo richiameranno a casa quando per aver appreso un mestiere rappresenterà loro argomento di guadagno, ma quando l'Autorità giudiziaria, per iniziativa dell'Autorità dirigente, crederà di poterlo far rilasciare dall'istituto correzionale.

E quando dette Autorità hanno creduto raggiunto lo scopo voluto dall'ordinanza di ricovero, i genitori dovrebbero essere tenuti a ritirare il minorenne e fare atto di sottomissione di continuare l'assistenza e l'educazione, salvo una sanzione penale a carico dei congiunti trascurati, o speculatori.

Sulle cause della discolaggine e del vagabondaggio, nessuno parla in modo particolare. Evidentemente tutti riscontrano una comunanza nelle cause di degenerazione psichica dei fanciulli, determinantesi poi in una delle forme anormali, oppure in una specie di scala degenerativa che mette capo alla forma criminosa. Il *vero* discolo, il *vero* vagabondo, è, secondo loro, giustamente un predestinato alla criminalità, se non intervenga l'azione redimitrice. Ed in questo convengo anch' io, sottosegnando

Digitized by Google

però la parola « *vero* », poichè di pseudo-discoli e di pseudo-vagabondi sono affollati gli istituti correzionali, ma non rappresentano che ingombri di casa messi alla porta come dannosi consumatori improduttivi, cui viene data autenticità formale di discolo o di vagabondo, con la complicità vergognosa di testimonianze pagate, ed anche di dichiarazioni compiacenti di persone che pur godono la stima pubblica. E dove è una legge che provveda alla vera tutela dell'infanzia?

« Vi sono bene, dice il procuratore del Re di Pinerolo, nel codice civile disposizioni aventi lo scopo, da un lato d'impedire che il genitore violi o trascuri i doveri della patria potestà, e dall'altro di venirgli in aiuto se il figlio abbandona la casa paterna, oppure egli non riesca a frenarne i traviamenti. Ma quali i mezzi che essa offre per raggiungere l'intento?

« In nome del cielo, chi raccoglierà le prove dell'intemperanza e del libertinaggio di un capo di famiglia e si avventurerà, corazzato di tali prove, in una causa contro di lui per soppiantarlo nell'esercizio del più sacrosanto dei diritti e provocare la nomina di un curatore? ».

Pochi accennano ai riformatorî ed alla lora azione preventiva. Il procuratore del Re di Ancona dice:

« In tempo non lontano si diceva: ogni scuola che si apre, un carcere si chiude; ma l'esperienza ha dimostrato che per chiudere le carceri occorrono i riformatorî, i quali con la disciplina correggono i minorenni traviati e li educano alla scuola del dovere e all'abitudine del lavoro. In questa guisa soltanto si possono sottrarre all'esercito dei delinquenti nuove reclute ».

Un ringraziamento di cuore all'egregio magistrato, il solo che abbia avuto una parola di aperto encomio per l'opera redentrice di questi istituti, dei quali tanti parlano a proposito ed a sproposito, in buona od in mala fede, senza avere studiata la questione, senza essersi dati cura di esaminarne gli ordinamenti, e forse senza mai averne veduto uno, nemmeno per legittima curiosità.

Saggio consiglio del procuratore del Re di Viterbo di togliere le guardie carcerarie anche dalle case di correzione, e

Digitized by Google

cioè dalle case destinate al ricovero dei minorenni condannati, ove invece i fanciulli sono tenuti allo stesso regime dei condannati.

« Ho sempre sostenuto e sostengo che per i minorenni le pene, qualunque ne fosse la durata, dovrebbero espiarsi in apposite case di correzione, affidandone la direzione e la custodia a saggi e volonterosi educatori, e non già a semplici guardie carcerarie, il più delle volte prive di quella pazienza inalterabile, di quel retto giudizio, e di quello spirito di giustizia e di bontà necessarî per ispirare confidenza, e per poter poi suggerire utili e morali consigli per richiamare in quei disgraziati il sentimento dell'onestà e del dovere.

« A riparare siffatti inconvenienti certamente non sono lievi le difficoltà che s'incontrano, ma dovrà essere sana opera di governo combatterle e superarle ».

E qui apro una parentesi. Le guardie carcerarie, anche se, passando ai riformatorî, mutano nome e divisa, restano sempre guardie carcerarie, « *Semel abas, semper abas* », e cioè individui reclutati con criterî che nulla hanno di comune coi requisiti che occorrono per essere educatori. Ed educatori e null'altro devono essere coloro che devono stare a contatto continuo dei minorenni corrigendi. Ciò poi che è prescritto dal regolamento carcerario per procedere al reclutamento dei sorveglianti per gli istituti educativi correzionali, costituisce la vera negazione assoluta di quello che sarebbe necessario. Una guardia ottiene di passare sorvegliante dopo lungo periodo di buon servizio nelle carceri, e nei luoghi di pena; e, cioè, quando ha appreso sistemi affatto opposti a quelli che poi dovrà seguire negli istituti di educazione; e questi si manda o a continuare le sue tradizioni repressive e quindi le sue attitudini negative, od a farvi, se animato da buona volontà, un laborioso, non gradito noviziato che dà quasi sempre risultati negativi, a danno del morale e della disciplina dell'istituto, cui il novizio è aggregato. Qualcuno obietterà che, dal momento che una guardia carceraria ha domandato di passare come sorvegliante ai riformatorî, vuol dire che ha vocazione per il nuovo incarico. Non è

Digitized by Google

punto vero ; molte sono le ragioni, affatto estranee alla vocazione, che inducono gli agenti a domandare questo passaggio, e fra queste :

1.° il poter vendere subito la divisa di guardia carceraria ricavandone qualche poco di danaro ;

2.° l' essere trasferito in buona residenza, risiedendo tutti i riformatorî in buone località ;

3.° poter vestire sempre fuori istituto l' abito borghese ;

4.° il desiderio comunque della novità, e la speranza di trovare in un istituto di fanciulli meno responsabilità disciplinare.

Il reclutamento di un personale di sorveglianza speciale per i riformatorî sarebbe facilissimo, e non offrirebbe difficoltà amministrative. Come si è costituito un corpo speciale di guardie a cavallo, si dovrebbe costituire un corpo scelto di sorveglianti, il quale corpo, pur facendo parte del personale degli agenti di custodia e di sorveglianza, non accogliesse che già sott' ufficiali dell' esercito, favorendo così il collocamento loro sancito dalla legge, e giovani che avessero o il diploma di maestro di grado inferiore, o la licenza delle scuole tecniche, così chè, messi a contatto con minorenni sempre tanto intelligenti, quanto vivaci, non dovessero in loro confronto sentire l' umiliazione della loro inferiorità intellettuale, anzichè poter essere essi, come dovrebbero, mentori e consiglieri intelligenti dei giovani. A questo nuovo corpo scelto bisognerebbe assegnare molto prestigio, speciali premî di rafferma, ed ogni modo di *incoraggiamenti materiali e morali*, consentendovi il passaggio *in via eccezionale* anche delle guardie carcerarie che abbiano speciali attitudini, e superino anche appositi esami di idoneità, seguiti da un esperimento semestrale presso un istituto correzionale.

Il procuratore del Re di Palmi dice :

« Mancando in questo circondario una casa di correzione, mi è dato proporre alla Superiorità, che, per evitare cattivi contatti, specie con delinquenti della *mala vita* o *picciotteria*, donde continua demoralizzazione, sia, in qualche carcere del circondario, destinato un reparto speciale per i minorenni.

Digitized by Google

« La non difficile attuazione della proposta, sol che si voglia, mi fa sperare, per il minor male sociale dei minorenni delinquenti, che in questo circondario non sono pochi ».

Il procuratore del Re di Parma ha parole gravi contro i riformatorî e specie contro quello della Certosa, ove viceversa non vi sono fanciulli ricoverati a richiesta dei genitori, ma vagabondi messi in educazione coatta per forza dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza.

Egli dice: « E che cosa si fa per i fanciulli viziati o moralmente abbandonati, che sono il vivaio dei delinquenti? I viziati si chiudono in qualche riformatorio a richiesta di genitori, in cui prevalse il solo istinto bestiale della riproduzione e tacque ogni sentimento umano di responsabilità per l'avvenire dei figli, di cui sono premurosi di discaricarsi, per imparare forse la virtù, per cui Cesare era appellato *regina* dalle sue soldatesche?

« Ne abbiamo avuto due fatti alla Certosa, non ostante la diligenza della Direzione, per l'insufficiente numero degli agenti di vigilanza e per la necessità della vita in comune, per cui, invece di ottenersi il miglioramento, si va incontro allo sviluppo di maggiore corruzione ».

Parole ben gravi in bocca di un magistrato, ed in una circostanza eccezionalmente solenne poco opportunamente pronunciate, poichè i casi di sodomia purtroppo non sono rari in tutte le comunità maschili come non sono rari i casi di tribadismo nelle comunità femminili, ma non per questo i casi singoli autorizzano a generalizzare e peggio formulare un'accusa così grave ed assoluta ad una rispettabile istituzione.

Il procuratore del Re di Salerno, constata che nel decorso anno di 42 ricorsi per minorenni discoli ne furono accettati 24 per correzione paterna, cifra che, se può sembrare molto bassa presa assolutamente, relativamente alla media di tutta Italia, che dà quattro ordinanze per ogni 100 mila abitanti, è abbastanza alta.

Fa rilevare la poca efficacia dei mezzi di correzione dei nostri riformatorî, notando che di 825 corrigendi dimessi, 281 uscendo serbarono cattiva condotta.

Digitized by Google

Ma, dato che la cifra sia esatta, non ha rilevato l' egregio magistrato che, se il giovane anche si redime completamente nell'ambiente disciplinato e morale del riformatorio, non si muta per questo l'ambiente malsano donde fu tolto, ritornando nel quale egli si assimila facilmente tutta l' infezione morale, come una spugna essiccata assorbe avidamente l'acqua. Ma non bassa è la percentuale dei giovani che non ricadono in colpe. Sopra 85 rilasciati dall'istituto di correzione paterna, che io dirigo, nel corso dell'anno 1901 tennero finora in libertà:

Condotta { esemplare 4
buona 48
mediocre 16

Solo 17 dopo pochi mesi si mostrarono di condotta irregolare, non dandosi a stabile lavoro. Ma le ragioni di tale cattiva riuscita sono infinite, appunto inerenti anche all'ambiente in cui ritornarono. Per nessuno di questi tuttavia la proposta di rilascio fu di iniziativa della Direzione. Di quelli proposti per condotta ottima (e furono 19) tennero in libertà:

Condotta { esemplare 16
buona 3
mediocre 0

Di questi, due furono arruolati come volontarî nell'arma di fanteria, uno in cavalleria; uno fu accettato come allievo sergente di artiglieria da fortezza; uno, infine, qui tradotto con grande scorta di carabinieri come malfattore pericoloso, è ora benamato prefetto di disciplina in un istituto di disciplina. I tre primi sono di sede in Bologna, e vengono ogni tanto a visitare i loro superiori, mostrando serbare di loro e dell'istituto cara memoria. Quelli che dall' inchiesta fatta mi risultarono regolarsi da probi ed onesti cittadini, scrivono sovente a me e ad altri già superiori loro, domandando consigli, ed esprimendo gratitudine viva, sincera per il bene loro fatto. Per tutti quelli rilasciati ad istanza, la Direzione fu chiesta del parere, e fu favorevole, perchè i giovani avevano tenuto nell' istituto buona condotta. Per due soltanto diede parere sfavorevole, e furono ugualmente rilasciati. Essi figurano fra quelli di condotta cattiva. Due minorenni, da me proposti, furono ri-

Digitized by Google

lasciati ad onta del rifiuto espresso dal padre di presentare la domanda prescritta.

Tre minorenni, dopo rilasciati, si resero meritevoli d'un nuovo ricovero forzato. Per questi, quantunque appartenenti alla classe di premio, avevo dato una volta parere sfavorevole, ed un'altra incerto, ma si dovette cedere alle pressioni delle famiglie che li volevano, e che avrebbero, in caso di repulsa, fatto valere il diritto di patria potestà.

Il procuratore del Re di Pinerolo domanda:

« Possiamo noi attenderci dai piccoli corrigendi, che popolano gli istituti di quel genere, che essi diventino probi ed onesti cittadini, piuttostochè siano iniziati alla scuola del vizio e del delitto, in causa del pernicioso contagio della convivenza con tanti discoli? »

Domanda veramente strana, poichè sarà talora dolce illusione che tutti possano redimersi, ma abbiamo diritto *e dovere* se non di pretendere almeno di sperare che i riformatorî possano appunto riversare nella società probi ed onesti cittadini. Diversamente, a che scopo mai si spenderebbe tanto tesoro di energia e di carità, e si logorerebbe la vita in un' opera non mai sufficientemente apprezzata, che è apostolato, che è sacrificio, d'ogni giorno più?

Salvo accenni fugaci, nessun altro si occupa dei corrigendi e degli istituti di correzione.

Ed una delle ragioni perchè l'argomento non è trattato, è proprio che la magistratura giudicante poco o nulla si occupa degli ordinamenti carcerarî nostri, e, mentre infligge le condanne, non si preoccupa che molto superficialmente del come vengano espiate. Assai rari sono i magistrati che della riforma carceraria siansi occupati, rarissimi quelli che visitino i luoghi di pena, le carceri, i manicomî giudiziari, e gli istituti di educazione e correzione, a scopo di studio, mentre è tale il rapporto fra la condanna e l' espiazione, fra l' emissione e l'esecuzione delle sentenze, che quasi è dubbio se gli istituti carcerarî meglio che dal Ministero dell' interno dovessero da quello di grazia e giustizia più che altro dipendere.

E, mentre gli elogi a larga mano sono nei discorsi inaugu-

Digitized by Google

rali a tutti distribuiti, così da aver fatto dire che essi sembrassero appunto istituiti solo per scopo di mutuo incensamento, assai raramente una voce gentile sorge a rammentare benignamente l'opera dei direttori dell'amministrazione carceraria (che con l'amministrazione della giustizia punitiva ha tanta attinenza), di questi modesti ma volenterosi funzionari, cui incombe un compito così delicato e così importante, da pochi convenientemente conosciuto e meno apprezzato, per la vergognosa indolenza che spinge noi Italiani a non occuparci delle cose nostre, e che, nel contatto coraggioso e mondo di tanti elementi impuri, portano fra gli sgraziati caduti sotto il rigore della Giustizia con la imparziale applicazione della legge un'efficace azione redentrice.

E non può questo considerarsi atto meno che cortese da parte di magistrati egregi d'ogni civile costumanza maestri, ma è sintomo evidente che essi, quantunque presidenti delle commissioni visitatrici e dei consigli di vigilanza, non si occupano delle carceri e del loro funzionamento, mentre loro sono concesse ampie facoltà di controllo, così che potrebbero portare ai direttori il gradito contributo della loro dottrina e della loro esperienza, ed essere di potente ausilio ai direttori stessi nel disimpegno del grave compito loro.

Fra i pochissimi che di carceri hanno parlato, noto il procuratore del Re di Benevento, il quale dice:

« Per i condannati, se ha provveduto la legge alla loro emenda, non in tutti i luoghi si possono ancora applicare i salutari provvedimenti legislativi. — Nel nostro circondario dal dì 1° gennaio 1890, che il nuovo codice penale andò in vigore, prima che si fosse bene avviata la riforma carceraria siccome fu fatto, ad esempio, in Olanda, abbiamo avuto 17,850 condannati dal tribunale e dai pretori alla reclusione non superiore ai sei mesi, ed essi non hanno scontato la pena in cella con segregazione cellulare continua. Neppure tutti gli altri, in numero di 1563, che riportarono condanna per oltre sei mesi, ebbero ad espiarne una parte secondo il nuovo sistema cellulare. Le brevi pene, che non eccedono i tre mesi di reclusione, vanno per lo più espiate nelle carceri mandamentali, dove l'ozio si fomenta, germoglia il delitto, e donde si esce più corrotti di

Digitized by Google

prima. Ed anche le carceri giudiziarie, per l'agglomeramento di popolazione, per la mancanza d'igiene, d'aria e di luce, o possono condurre i mal'intenzionati ad associarsi fra loro per nuovi reati, ovvero render tristi i detenuti e melanconici, sopprimendo nell'animo loro ogni germe di bene, che, coltivato a tempo, potrebbe ravvedere e riabilitare. Solo mi conforta il fatto che nelle nostre carceri centrali, dirette da un funzionario che sa conoscere l'indole dei delinquenti e provvedere con quel rigore che più mantiene la disciplina quanto più non si scompagna da principî umanitarî, l'istruzione e la religione apportano luce e sollievo, mercè l'opera indefessa del cappellano ».

Il procuratore del Re di Aquila, scambiando i riformatorî per corrigendi con le case di correzione per minorenni condannati, dice:

« I riformatorî rigurgitano, molti ne restano chiusi per esaurimento dei fondi stanziati, ed allora, o si ritarda a rinchiuderli, e grave è il danno che deriva da siffatto ritardo, o si fanno espiare le pene in comune nel carcere ordinario, e peggiore ancora è il risultato, perchè giovanetti in tali ambienti intristiscono nell'ozio, anche se isolati, ed escono dai luoghi di pena più contaminati, e corrotti ».

A parte la forma con la quale il concetto è esposto, vorrei sapere quali siano i riformatorî che stanno chiusi per mancanza di fondi, e quali riformatorî, in caso, possano accogliere minorenni che sono in espiazione di pena, se i riformatorî non sono destinati che al ricovero dei fanciulli in educazione coatta per l'articolo 222 del codice civile, o per l'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza.

Un altro dice:

« I recidivi sono essi pure vittime dell'ozio, e spesso della comunione avuta con altri individui della peggior risma, nelle prigioni, perchè, con l'attuale sistema penitenziario, nelle carceri, anzichè prepararsi alla resipiscenza, l'individuo inasprisce l'animo all'odio contro la legge e la società, si ammaestra nel delinquere con più astuzia e maggiore cautela ».

La stessa cosa è detta dal procuratore del Re di Siracusa, il quale afferma:

Digitized by Google

« Nè si arriva con la punizione dei minorenni a correggere la viziata loro vita, dacchè, se poco corrotti quando entrano in carcere, ricevono ivi, benchè appartati, la scuola dei veri delinquenti; ed uscendo, alla pratica che avevano nel commettere i reati, si avvarranno delle teorie ora acquistate per poterli in seguito con più astuzia perpetrare, e rimanere impuniti. »

Un altro addirittura afferma che l' emenda dei piccoli delinquenti è resa quasi impossibile dall' azione potentemente degeneratrice del carcere, come agglomero impuro, come abitudine al disprezzo sociale, come disabitudine graduale alle gioie della famiglia e della libertà, come scuola di delitto.

Il procuratore generale del Re di Aquila dice:

« La ricerca delle cause per le quali nel nostro paese si lascia tanto incautamente abbandonata l' infanzia, la trascuranza di dissennati genitori, e più il mal' esempio che questi danno alla tenera prole, il periglioso nostro sistema penitenziario con l' espiazione delle pene in comune tra minorenni soltanto, o tra minorenni ed adulti, l' ozio forzato nel quale vivono, la insufficiente e inadatta applicazione di un autoritario regolamento, che lascia ben poco margine ad un' efficace direzione, ci sia lecito il dirlo, paralizzano le illuminate premure dei nostri legislatori, ed il lavoro costante d' insigni statisti e sociologi. »

Il procuratore del Re di Bologna si limita a raccomandare che nelle carceri locali i minorenni siano tenuti ben separati dagli adulti.

Il procuratore del Re di Firenze dice:

« Una lunga e dolorosa esperienza ha insegnato che le pene negli attuali sistemi di espiazione, anzichè in un mezzo di correzione e di ravvedimento, si convertono nella grande maggioranza dei casi in una scuola di maggior pervertimento pel minorenne.

« È purtroppo dal carcere che escono i legionari della futura recidiva incorreggibile e proterva. — È bensì vero che la legge dà al giudice la facoltà di sostituire per il minore la casa di correzione alla reclusione ordinaria; ma purtroppo impari all' uopo è il numero degli stabilimenti, e generalmente la pena è espiata nel carcere comune, specie nelle condanne

Digitized by Google

minori, là appunto dove il minor fallo, indicando minor nequizia, sembrerebbe consigliare una convenienza maggiore di sottrarre il giovinetto ai contatti dei più impuri elementi che popolano gli stabilimenti carcerarî ».

Reciso nelle sue affermazioni è il procuratore del Re di Napoli.

« Non dirò una parola (egli dice) sulle condizioni miserevoli delle nostre prigioni..... Undici anni sono passati dall'attuazione del codice; ma il nuovo regime penitenziario, che doveva essere la base del sistema punitivo adottato dal legislatore, è tuttora per noi un pio desiderio, ed il carcere resta sempre, come un tempo, depravatore dei costumi, fattore continuo di delinquenza, scuola di perfezionamento per insidiare la giustizia. Ed il lamento è così alto, così stridente, che è divenuto quasi un luogo comune.

« Limitiamoci ad augurarci che, anche nella nostra città, gli stabilimenti carcerarî siano posti una buona volta e senza rinvii indeterminati, in condizione da soddisfare, non dico alle esigenze della scienza, ma al voto della legge ».

Il procuratore del Re di Saluzzo dice:

« Senza che qui ripeta il solito grido troppe volte innalzato contro il nostro sistema carcerario, non tanto quale in teoria voluto come quale praticamente attuato, solo dirò che dei condannati quasi la metà non espiano la pena negli stabilimenti alla qualità della pena stessa corrispondenti secondo la legge, cosa fra altro anche estremamente ingiusta, dacchè il codice coordinava la durata delle pene alla rispettiva loro intensità: e tengo ad affermare essere assolutamente necessario, e nello stesso tempo di sommo interesse per la società, che alla sorte di questa speciale categoria di delinquenti meglio si provveda, chè diversamente saran sempre causa di altra non meno grave e dannosa preoccupazione. »

E, per finire, riporterò il parere del procuratore del Re di Siracusa, circa il timore che le carceri incutono ai delinquenti:

« Per le pene irrisorie alle quali sono stati condannati (al che concorre la teorica del concorso dei reati e delle pene) i recidivi — egli dice — si abituano nel carcere ad un regime di

Digitized by Google

vita superiore alla loro condizione sociale, e migliore a quella dell'onesto operaio; talchè non si peritano affermare non essere tanto malagevole poi la vita del carcere, perchè si ha il vitto sicuro, l'alloggio comodo e riparato, senz'obbligo al lavoro, senza pensiero, ed anco assicurati dai pericoli per la custodia che viene lor fatta, il tutto *gratis* e senza spesa!

« E si hanno a male talvolta della lievità delle condanne, scontate per lo più con la detenzione preventiva, e, perchè sprovvisti di mezzi o recapiti, rompono la vetrina al negozio dell'orologiaio per tornare in carcere a passare comodamente alquanti altri giorni ».

Verità vera, dico io, ma non in forma assoluta. Poichè, nelle carceri giudiziarie la categoria degli abbonati è fedele. Essi sanno quale reato debbono commettere per passare l'invernata al riparo del freddo e della fame, ed uscire alla stagione meno ingrata. E sanno tener conto delle recidive, e di tutte le circostanze e forme di procedura. Meglio del loro avvocato d'ufficio e del giudice, sanno già quanto loro tocchi giorno più giorno meno, ed avuta la condanna, chiedono ed ottengono di presentarsi personalmente a scontarla, e sistemano prima i loro piccoli affari e si congedano dagli amici e dai congiunti come se partissero per un viaggio prestabilito. Alla porta del carcere sono conosciuti come vecchi clienti; tanti domandano ed ottengono la stanza altre volte occupata, e qui stanno come in deposito in attesa della stagione buona nella quale si può dormire alla peggio *Sub Jove frigido*, e la terra dà almeno un poco d'erba di che attenuare gli stimoli della fame.

Sunt lacrymæ rerum. Il cuore sanguina pensando allo squilibrio sociale che consente tante miserie, di fronte alle quali sorride la mestizia del carcere che disonora ma che sfama. Però non per questo si può e si deve dire che le carceri creino ai deliquenti una condizione migliore di quella di un onesto operaio libero.

Non conosco le carceri di Siracusa, ma credo non offrano alloggio comodo, nè che il lavoro non vi sia obbligatorio, e cioè che non vi si obblighino, occorrendo, i detenuti a lavorare, quando il lavoro vi sia, nè credo che vi si dia vitto più sano

Digitized by Google

e più copioso di quello che possa procurarsi un onesto operaio, specie con le mercedi d'oggi.

Ma è certo che un disoccupato, innanzi agli stimoli della fame che non ha modo di calmare, debba arrossendo pensare con rimpianto al carcerato cui viene dato un asilo sano, un vitto appena sufficiente, ma sicuro.

Ma da questo al ritenere che le carceri siano luoghi di invidiato ozio beato, ove ai delinquenti si usi un trattamento superiore a quello che l'umanità esige, troppo ci corre. Esagerazione questa ottimista, come esagerazione pessimista di certi umanitarî che, se colpiti da un'azione criminosa, non trovano mai sufficiente la pena inflitta al reo che ne fu l'autore, ma che, quando si tratta di fare dell'umanità a poco prezzo, senza mai aver visto nè carceri nè carcerati, nè essersi accorti dei passi da gigante fatti nel campo delle riforme razionali, delle discipline carcerarie, nel parlamento, nelle riunioni popolari, e su pei giornali, trinciano di grosso parlando ancora di « secondini », di « bagni penali », e di « catene », ed alzano la voce a difesa dei « poveri carcerati », vittime lacrimate di sevizie quotidiane, così da far ritenere che alla morte per copestro abbia l'amministrazione sostituito un sistema di morte lenta per esaurimento e per quotidiani martirî, materiali e morali, da screditare le gesta della « Serenissima ».

Il procuratore del Re di Messina dice addirittura, che con l'attuale sistema penitenziario è un' utopia il conseguimento dei fini della pena. Infatti, un minorenne, sciaguratamente caduto nei lacci della giustizia una prima ed una seconda volta, rinchiuso nel carcere, continua negli ozî beati, ricevendo dai parenti lauti pranzi e, ciò che è peggio, messo a contatto con altri detenuti più anziani nella deliquenza, finisce col gettarsi a capo fitto nella via della perdizione. Sicchè, ad espiata pena, divenuto più ardito e baldanzoso, tornerà subito nel luogo di pena poco prima lasciato, procurandosi dai compagni il grado di camorrista o di capo società.

« Il sistema penitenziario, come è oggi in Italia, fa ribrezzo, non corrisponde ad alcuno dei fini della pena, alle esigenze

Digitized by Google

dell'odierna società. È da augurarsi che inquisiti e condannati, invece di essere tanti parassiti a danno dello Stato, possano, col lavoro e con l'educazione nelle prigioni, divenire cittadini laboriosi, ravveduti e buoni ».

Ma ritorniamo *in più spirabil aere* e cioè agli istituti di correzione paterna: e giacchè pochi procuratori del Re hanno parlato di questa provvida istituzione destinata ad essere crogiuoli intesi a trasformare giovinetti eccessivamente vivaci forse in bravi ed onesti operai, sottraendoli alla probabilità che vadano ad ingrossare la famiglia criminale, fermiamoci un istante sull' importantissimo argomento.

Di quelli che parlarono di questi istituti, quasi tutti ne ammisero l'utilità attuale, ed il possibile loro perfezionamento, allo scopo di ridurli a veri e proprî istituti di cura preventiva contro la tabe tremenda della deliquenza, che vergognosamente ci tormenta, ma accennarono allo scopo speculativo per cui ora si prestano, accogliendo gratuitamente i fanciulli, e quindi sostituendosi di fatto in certo qual modo ai collegi a pagamento cui solo i figli dei ricchi possono aspirare.

Fino dal 1847, deliberandosi in Inghilterra la costruzione di appositi riformatorî per discoli, si temette pur tuttavia che questi sarebbero stati di incentivo all'abbandono, favorendo immonde speculazioni. Nelle stesse petizioni al parlamento, veniva insistentemente domandato che i genitori dovessero mantenere i loro figli quivi rinchiusi, ed ai morosi fu minacciata la pena del carcere fino a dieci giorni. Non furono poche le difficoltà per ottenere questo pagamento forzato, ma si sentì che ciò era necessario per prevenire efficacemente il delittuoso proposito nei parenti di trascurare l'educazione della loro prole, per affidarne il carico al Governo. Le pensioni fissate erano anche minime, proporzionate sempre alle facoltà finanziarie della famiglia. Il socialismo nella correzione dei fanciulli, adottato in Italia, è invece poco morale. Contro i pochi genitori paganti, fattisi morosi, non può che tentar l'azione a mezzo dell'Avvocatura fiscale, ma è noto come tali vertenze si risolvano quasi sempre a danno dello Stato. Eppure questi debitori dichiarano nelle

Digitized by Google

più ampie forme legali e con la presentazione di un fidejussore, che sono disposti a pagare la retta di mantenimento: questo all'atto della presentazione delle domande di ricovero. Ottenuto l'intento, chiedono l'esonero del pagamento, e riescono ad averlo, ricorrendo ad ogni sorta di arti per dissimulare le loro buone condizioni finanziarie.

L'atto sulle scuole inglesi di riforma del 1866 (*Reformatory Act*) agli articoli 39 e 40 dice:

« I congiunti o qualsiasi altra persona autorizzata a rinchiudere un minorenne, contribuiranno al suo *mantenimento* ed alla sua educazione, con una somma non eccedente cinque scellini la settimana.

« Durante le detenzione del minorenne, l'ispettore delle scuole industriali o un suo mandatario, o due giudici di pace, od un magistrato, esamineranno quali siano le risorse economiche dei parenti, o di chi ne fa le veci, e potranno, credendolo conveniente, condannarli a pagare una somma ebdomadoria, non eccedente i 5 scellini la settimana, per tutto il tempo ed anche per parte del tempo in cui il minorenne rimarrà ricoverato ».

Uno dei primi atti della Rivoluzione francese fu di imputare la spesa dei trovatelli, degli abbandonati, degli orfani, a carico dello Stato.

Il 29 novembre 1790 l'Assemblea nazionale deliberava che i signori alti giustizieri fossero sollevati dall'obbligo che prima avevano di mantenere ed educare i fanciulli esposti ed abbandonati nel loro territorio, e che provvisoriamente si fosse a loro provveduto a carico dello Stato. Più tardi (Cost. 3 dicembre 1791) decretava l'impianto di un asilo generale di soccorso per allevare gli abbandonati, sollevare i poveri, ecc. Nel 1793 la Convenzione, con decreto 5 maggio, stabiliva L. 3,500,000 a beneficio dei trovatelli, ed il decreto 5 messidoro, anno quarto, (23 giugno 1796), deliberava che la nazione si assumesse « il carico dell'educazione fisica e morale dei fanciulli abbandonati » che chiamava « figli naturali della patria ». Sotto il Direttorio, il 17 dicembre 1796 (con regolamento 30 ventoso — 20 marzo 1797) fu firmata una legge per la quale i fanciulli

Digitized by Google

abbandonati, che in avvenire sarebbero nati, erano gratuitamente accolti negli ospizî civili della Repubblica. Una circolare del 14 marzo 1801 del Ministro dell'interno, Chaptal, accennando a queste sante disposizioni, disse però come esse avevano dato luogo ai più deplorevoli abusi, e constatava come da più di dieci anni il numero dei fanciulli abbandonati fosse più che raddoppiato, raggiungendo l'enorme cifra di 63,000. Conviene dire però che il massimo disordine regnasse nell'amministrazione dei fondi devoluti a beneficio dei fanciulli, poichè si rileva dalla stessa circolare (23 ventoso, anno IV) che dagli amministratori si rilasciavano certificati di esistenza in vita di fanciulli morti, per poter in tal modo giustificare sussidî personali dati a famiglie diverse, e che molte madri spesso chiedevano l'inscrizione dei loro fanciulli sulle liste degli abbandonati, e poi facevano inscrivere sè stesse come nutrici per avere il relativo sussidio. Questa circolare fu il segnale della reazione del nuovo Governo contro le istituzioni caritatevoli esistenti. Il decreto 25 vendemmiale, anno IV (1° ottobre 1801) stabilì che i fanciulli bastardi, di parenti sconosciuti, la spesa pel mantenimento dei quali era dapprima sopportata dai signori alti giustizieri, e poi dal pubblico erario, passasse a carico dei dipartimenti. Il decreto 19 gennaio 1811 finalmente limitava a 4 milioni la contribuzione al pagamento delle pensioni per fanciulli orfani ed abbandonati, avvertendo che i fanciulli a carico dello Stato restavano da allora a disposizione dello Stato stesso per servizio dell'armata, e che, se la somma accordata fosse risultata al disotto del bisogno, vi avrebbero dovuto provvedere i comuni. Questo sussidio però fu lesinato dapprima, negato di poi dalla Ristaurazione, sotto speciosi pretesti, ed i dipartimenti si ebbero accollata tale spesa. Gli inconvenienti erano facili a prevedersi e la Camera legislativa dovette da allora occuparsi di riformare tale legge. Ma siccome le opinioni erano varie, si venne alla legge del 5 maggio 1869 che affidava allo Stato le spese d'ispezione e di sorveglianza. La spesa dei comuni era regolata in ciascun anno dal Consiglio generale. Queste norme sono quelle che, salvo errore, regolano anche ora questo servizio.

Digitized by Google

Da noi invece, come dissi, l'essere esonerati dal pagare la retta di mantenimento è assai facile cosa, mentre la cifra da retribuirsi (1 lira al giorno) è minima ed al disotto della spesa normale che sostiene lo Stato per il mantenimento di un corrigendo, ed è anche ammesso il pagamento della mezza retta. Per mettere un freno alle speculazioni familiari, sarebbe opportuno stabilire anche il quarto di retta in proporzione ai veri mezzi di sussistenza della famiglia, ma non escludere nessuno dal contribuire al mantenimento del ricoverato, salvo il caso di estrema miseria *veramente provata*, tenuto presente che l'articolo 222 del codice civile obbliga il padre a passare al figlio traviato i mezzi di sostentamento, e che, se il fanciullo dovesse permanere allo stato libero, la famiglia dovrebbe pure provvedere agli alimenti, che, per quanto limitati, non potrebbero mai rappresentare una spesa minore del minimo indicato. Nè mai abbastanza si insisterà sulla necessità di serie indagini sui mezzi finanziarî delle famiglie, o di coloro che sono per legge tenuti all'alimentazione del minore ricoverando, essendo infinite le arti cui è possibile ricorrere all'intento di eludere la legge, e simulare la miserabilità dei petenti, e sulla necessità pure di una sanzione penale per l'osservanza del capoverso dell'articolo 114 a carico dei congiunti che, risultando provveduti di mezzi e legalmente tenuti all' alimentazione, si rifiutino di pagare la retta.

L'articolo 87 della legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 stabiliva, che, in caso di povertà dei genitori o parenti obbligati agli alimenti, i comuni ne fossero responsabili, e cioè, dopo la famiglia, obbligati a prendere per riguardo ai loro amministrati tutte le misure preventive contro la mendicità ed il vagabondaggio, e diceva che, qualora i minori nulla avessero posseduto, e nulla avessero potuto fare i loro parenti, le spese fossero messe a carico per una metà al Governo e per l' altra metà al comune del loro luogo di nascita, ovvero del luogo in cui essi minorenni avessero avuto stabile dimora almeno per due anni consecutivi. Questa disposizione esplicita, provvida, non fu più ripetuta nelle successive leggi, nè confermata in alcun articolo di codice.

Digitized by Google

E considerando che, specie i riformatorî per l'applicazione dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza i quali accolgono i fanciulli abbandonati, possono considerarsi come veri istituti di beneficenza, i comuni, le provincie, le opere pie elemosiniere dovrebbero, a sensi dell'articolo 81 della legge stessa, contribuire al mantenimento dei ricoverati privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti. Solo con questo provvedimento, si otterrebbe di vedere spiegata dai detti enti la massima alacrità nell' indagare la potenzialità finanziaria delle famiglie, e quindi la possibilità di limitare, se non impedire, le invereconde speculazioni finora lamentate.

Questo contributo consentirebbe una diminuzione nella spesa che ora gravita sul bilancio dello Stato per il mantenimento di tante migliaia di ricoverati e la possibilità quindi di aprire altri riformatorî, ed estendere ad un numero maggiore di fanciulli l' opera redentrice, senza pregiudicare, anzi mirabilmente secondando anche l' iniziativa privata, in questa santa opera di fiorita carità. Si potrebbero accogliere così nei riformatorî governativi tutti i fanciulli che da quelli privati dovessero essere per qualche ragione allontanati, o che non vi potessero essere ricevuti.

Da questa azione sincrona, da questa cooperazione verrebbe la logica necessità che i riformatorî privati dovessero essere trattati alla stregua delle opere pie, e quindi essere tenuti ad osservare norme e statuti uniformi, presentare annualmente i loro bilanci, ed avere le loro Commissioni visitatrici, e stare sotto la vigilanza di un Ispettorato generale apposito da stabilirsi presso il Ministero dell'interno.

La protezione e la difesa della giovinezza è ancora un argomento che si presta troppo bene allo sbandieramento chiassoro di empirici, di cerretani, di ambiziosi, di speculatori, e troppo superficiale è l'azione vigile dell'Autorità sul funzionamento di certi riformatorî maschili e femminili, donde certo non escono fanciulli emandati ; e credo che un' inchiesta, fatta da persone competenti, assoderebbe inconvenienti ed irregolarità non lievi. Non è quindi per intralciare l'iniziativa privata,

Digitized by Google

non per paralizzare lo slancio della carità, ma per disciplinare quella e questo, e coordinare tutte le forze ora sbandate ad un solo unico intento di salvazione sociale, che sarebbe necessaria ed urgente un'azione energica coordinatrice, affinchè, anzichè infruttuose scaramuccie, fosse possibile disporre di una vera ben ordinata, assidua battaglia campale contro la degenerazione progressiva della giovinezza. Quest'azione va da sè che dovrebbe essere così regolata da rispettare e sancire il diritto ed il dovere dello Stato di regolare l'ordinamento giuridico degli istituti di ordine sociale, e lasciare largo campo all'iniziativa individuale, ed essere anzi rivolta esclusivamente ad incoraggiarla, a favorirla in tutti i modi, ma ad impedire lo spreco inutile di capitali in opere di male intesa carità, ed in un indirizzo fatalmente falso di tanti istituti destinati alla giovinezza.

Molti procuratori del Re hanno narrato scene lagrimose di vedove invocanti pietà pei loro orfani abbandonati, pei quali non si schiudevano le porte degli asili di carità per gli ostacoli creati dalle norme di ammissione; hanno denunciato l'abbandono in cui si trovavano fanciulli e fanciulle innocenti, figli di condannati o di emigrati, o testimonî quotidiani di oscenità o di brutture che ne inquinavano l'animo, ed hanno protestato energicamente perchè l'Autorità sia impotente a provvedere alla loro salvazione, perchè le tavole di fondazione dei ricoveri per l'infanzia o gli istituti fatti *ad usum Delphini* vi si opponevano.

E queste scene si svolgono ogni giorno nell'intimità dell'ufficio dei direttori di istituti correzionali (perchè si crede possano raccogliere fanciulli senza le lunghe pratiche prescritte), pazienti depositarî di tante intime sventure domestiche, di tanti segreti, di vergogne e di dolori al mondo gaudente ed indifferente perfettamente sconosciuti. Sono storie di vita vissuta, tessute di lagrime e sangue, che, intese fra i singhiozzi di chi le narra, dànno uno schianto al cuore, ma, più che le dolorose rivelazioni, straccia il pensiero che, per quanto vi adoperiate, a ben poche miserie si può porre riparo, perchè gli istituti di carità creano mille difficoltà per accogliere i fanciulli infelici; e quindi i piccini, per la sorte dei quali il padre o la

Digitized by Google

madre oggi tremano ed invocano il loro aiuto, non troveranno un asilo che li salverà in tempo dal disonore e dalla vergogna, e solo la legge interverrà inesorabile il giorno in cui dovrà loro imprimere il marchio dell' infamia.

Nell' esercizio dell' azione preventiva, l' esempio ci viene dai popoli che ci hanno preceduti nell' applicazione di leggi benefiche alla giovinezza disgraziata.

Il parlamento inglese, fino dal 1866, votava un atto in virtù del quale ogni cittadino poteva condurre innanzi al giudice quel fanciullo apparentemente minore di 14 anni, incontrato a mendicare, sotto qualsiasi forma la questua fosse esercitata, o conosciuto per non avere congiunti, protettori, o frequentante notoriamente compagnie cattive, od avente congiunti trascurati, inetti, indegni.

Dopo un' inchiesta, il piccino veniva mandato alla scuola industriale.

L' America, che prima dell' Inghilterra studiò i mezzi più acconci per venire in aiuto dei fanciulli moralmente e materialmente abbandonati, nel 1851 fondava il *New-York Juvenile Asylum* che divenne poi un'istituzione governativa con un bilancio di oltre un milione di franchi. Quest' istituzione dirigeva l'educazione di molte migliaia di fanciulli in virtù di uno statuto votato dalle due Camere legislative, e nel quale è detto :

« Quando un fanciullo di 7 anni, e minore di 14, sarà tradotto da un *policeman* della città di New-York davanti al sindaco od al giudice, od al *seniore* per essere stato trovato per le vie, sulle piazze, bisognoso, sofferente, abbandonato, esposto o mendicante....., se il magistrato è convinto per testimonianze idonee che debba essere collocato sotto le disposizioni di questo Atto, e che la causa del suo abbandono è nell'abitudine che i suoi parenti o depositarî legali hanno di ubriacarsi o di abbandonarsi ad altri vizî, e se giudica che questo fanciullo sia così nel caso di essero confidato alle cure ed all'educazione offerte dalla Società del *New-York Juvenile Asylum*, invece di inviare il fanciullo ad una casa di carità della città o in un altro stabilimento, se ne esistono, deciderà per propria ordinanza che il fanciullo può essere af-

Digitized by Google

fidato alla Società, e dimorare sotto custodia del Consiglio di direzione, fino a che sarà messo in libertà nelle forme prescritte della legge » (Articolo 9).

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ANNO XXVII - 1902.

RIVISTA

DI

DISCIPLINE CARCERARIE

IN RELAZIONE

CON L'ANTROPOLOGIA, COL DIRITTO PENALE, CON LA STATISTICA, ECC.

Organo della Commissione Penitenziaria internazionale presso la Delegazione Italiana e " Bollettino Ufficiale delle Carceri „

Pubblicazione periodica a beneficio esclusivo dell'Opera Pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

La *Rivista di discipline carcerarie* (tranne il Bollettino Ufficiale) si pubblica mensilmente in fascicoli di 64 pagine in-8°, divisa in tre parti.

La prima parte comprende gli articoli di indole scientifica; - la seconda (che viene in luce separatamente due volte al mese, ossia il 1° ed il 16) il *Bollettino* dei movimenti del personale addetto agli Stabilimenti carcerarî ed ai Riformatorî governativi del Regno, le leggi, i decreti, le circolari, le istruzioni e le decisioni di massima, ecc.; la terza una serie di letture destinate ai detenuti.

Le tre parti sono distinte, e il prezzo di associazione è fissato:

per la prima a	L.	6.00
per la seconda a.....	»	3.00
per la terza a	»	1.00
Gli associati alle tre parti pagheranno all'anno.....	L.	8.00
Per l'estero (intera *Rivista*) all'anno.....	»	11.00
Un fascicolo separato, contenente l'intera *Rivista*.....	»	1.00
Id. id. id. il solo *Bollettino*.....	»	0.50
Id. id. id. la sola terza parte *in vendita esclusivamente per i detenuti*.....	»	0.10

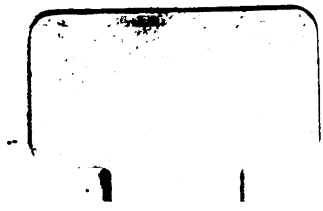
Le corrispondenze per la « Rivista » devono avere carattere assolutamente privato, ed essere dirette:

Per la DIREZIONE: *Via Larga, Palazzo Baleani - ROMA*

Per l'AMMINISTRAZIONE: *Id. id. id.* (*Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »*).

Digitized by Google





Digitized by Google

Digitized by Google